

Acc

10000/120/3027

A 023

mar. July 1946

10000112013027

A 023

Legal Policy

mar. July 1946

2885
2982

TO: A.A.C.

The GOC has discussed the new decree and your remarks of the 24th July. He wishes you to call another meeting with BORSANI as soon as possible to discuss the following points:-

1. Article 2 "The President" - GOC considers that 2 i/c of a Regiment should be too busy to take on the job of permanent President. If it is the War Ministry's wish that the President of the Court should always be the same officer, it is suggested that an officer of suitable rank should be posted to the unit for this duty and that the 2 i/c should be left free for his administrative duties. This system of permanent Presidents works very well in the British Army, especially in times of emergency when Regimental officers are less experienced in legal matters than they would normally be.

2. Article 5 "Defending officer below the rank of Capt" - GOC considers the accused should have the right to call upon any officer in his unit to defend him and that the officer called upon should have the right to refuse this request if his conscience prompts him to do so. The CC unit must be allowed to decide if the officer can be made available for this duty. In the event of no officer wishing to defend the accused the CC unit should appoint one.

Get correct definition of "unit" - does it mean a regiment or arm of service, of what?

3. Article 17 "Appeal" - Besides the defendant, is it intended that the "Territorial Court" or the "Accusing Judge" should have the right of appeal?

It does not seem clear, as in Article 17 the word "Territorial Court" is used, and in the explanatory notes, page 6, the term "Accusing Judge" is used - better get this translation cleared up.

The question of appeals generally, whether made in writing or otherwise, requires clearing up on the lines of your suggestions, provided that this will not hold up the publishing of the decree.

Before attending the meeting please speak to me again about these matters and let me know what the present position is:- i.e. if we do nothing after the passing of the decree go forward. Are they waiting for our advice, or if we do nothing, will they do nothing.

30 July, 1946.

W.P. L.
COLONEL A.A.C.
M.H.I.A.

2922

D R A F T

Subject : Report to the Council of Ministers and Scheme
of decree on Regimental Courts Martial.

FILE 023.

To : Ministry of War.

1. A translation of the report to the Council of Ministers on the Institution of Regimental Courts Martial and the Scheme of the decree itself has been studied by this Mission in detail.
2. It is the opinion of this Mission that although there are certain provisions in the decree which may require amendment in future if the system is to function smoothly and efficiently, and keep pace with the volume of work involved, these amendments need not prevent the immediate passing of the decree in its present form.
3. In view of the large number of cases still remaining to be tried, a number which is increasing monthly, this Mission advises.
 - (a) that the decree instituting regimental Courts Martial should be passed as it now stands and the system be put into effect immediately.
 - (b) that a further meeting should be held to discuss in detail certain provisions of the decree, particularly those relating to appeals, which in the opinion of this Mission may have an adverse effect upon the efficiency of the system as a whole.
4. May we please be informed when the decree

2901

of Ministers on the Institution of Regimental Courts Martial and the Scheme of the decree itself has been studied by this Mission in detail.

2. It is the opinion of this Mission that although there are certain provisions in the decree which may require amendment in future if the system is to function smoothly and efficiently, and keep pace with the volume of work involved, these amendments need not prevent the immediate passing of the decree in its present form.

3. In view of the large number of cases still remaining to be tried, a number which is increasing monthly, this Mission advises.

(a) that the decree instituting regimental Courts Martial should be passed as it now stands and the system be put into effect immediately.

(b) that a further meeting should be held to discuss in detail certain provisions of the decree, particularly those relating to appeals, which in the opinion of this Mission may have an adverse effect upon the efficiency of the system as a whole.

4. May we please be informed when the decree will be passed and suggest a date convenient to your Ministry for a further meeting to discuss in detail certain of its provisions.

Major General,
M.M.I.A.

JDS/r.g.

2931

1265

To : Col A/A

1. This is, at long last, the Draft Decree introducing Courts Martial.

2. In Milan, his report to the Council of Ministers Gen. BORSARI has written a preamble (Part I), some detailed remarks and explanations on the various articles (Part II) the whole Draft Decree 21 ARTICLES being attached.

3. In the preamble frequent reference is made to the need for caution, this is understandable since it is something new and BORSARI has always regarded the whole proposition with a certain amount of alarm and distrust.

4. The jurisdiction of the Courts is left to some extent in the hands of the Minister for War who can "enlarge" or "restrict" as the case may be. This is in my opinion a good thing since changes can be made without recourse to the laborious process of issuing new laws.

5. As to the type of offense which can be tried, the Decree is satisfactory, all military offences being covered. BORSARI refers to the jurisdiction of these Courts being confined to "minor offences" only but this is not so by our standards since these Courts can try any case involving a maximum sentence of 5 years. A serious crime in Italy carries with it a maximum sentence of 20 to 30 years.

6. The constitution of the Court differs somewhat from our own DCMs. The unit 2 i/o is permanent President, one member must be from a unit other than that of the accused. I don't think there is anything to quarrel about in this arrangement if that is how they want it. Art. 11 of military procedure covers disqualifications.

7. There are no legal experts either on the Court or prosecuting, nor may the accused brief counsel.

8. The competence of the Court to try cases is dealt with under three provisions which lay down when the trial must go to a Military Tribunal. For example, those Unit Courts cannot try a man in his absence, the Military Tribunals can.

9. You will see that no Summary of Evidence is taken. I don't think this matters since Art. 3 lays down that "pre-trial acts" will be similar to those in penal procedure. And the "denouncement" in Italian law is not unlike the taking of a Summary.

10. Articles 16, 17, 18, 19 and 20 are to my mind the most damaging to the whole project.

Although BORSARI writes in the preamble that "specification of excluding right of appeal rests with the

2930

1267

new and BORSARI has always regarded the whole process as a certain amount of alarm and distrust.

4. The jurisdiction of the Courts is left to some extent in the hands of the Minister for War who can "enlarge" or "restrict" as the case may be. This is in my opinion a good thing since changes can be made without recourse to the laborious process of issuing new laws.

5. As to the type of offense which can be tried, the decree is satisfactory, all military offenses being covered. BORSARI refers to the jurisdiction of these Courts being confined to "minor crimes" only but this is not so, by our standards since these Courts can try any case involving a maximum sentence of 5 years. A serious crime in Italy carries with it a maximum sentence of 20 to 30 years.

6. The constitution of the Court differs somewhat from our own DCMs. The unit 2 i/c is permanent President, one member must be from a unit other than that of the accused. I don't think there is anything to quarrel about in this arrangement if that is how they want it. Art. 11 of military procedure covers disqualifications.

7. There are no legal experts either on the Court or prosecution, nor may the accused brief counsel.

8. The competence of the Court to try cases is dealt with under three provisions which lay down when the trial must go to a Military Tribunal. For example, those Unit Courts cannot try a man in his absence, the Military Tribunals can.

9. You will see that no Summary of Evidence is taken. I don't think this matters since Art. 8 lays down that "pre-acts" will be similar to those in penal procedure. And the "Denouncement" in Italian law is not unlike the taking of a Summary.

10. Articles 16, 17, 18, 19 and 20 are to my mind the most damaging to the whole project.

Although BORSARI writes in the preamble that "decision of excluding right of appeal" rests with the Territorial Military Tribunal, Arts. 17, 18, 19 and 20 as I read them give the accused absolute right of appeal to the Supreme Military Court through the Territorial Military Tribunal. If this is the case the whole purpose of the project which was to speed up trial and take the load of the Military Tribunals falls to the ground and might as well be abandoned.

11. Throughout my discussions with BORSARI I have made it plain that we did not intend to impose on the Italian Army any system akin to ours which was not acceptable to them, but at the same time it was no good drawing up a decree which would not work. He knows well enough that under our Military law there is no right of appeal from the decision of a Court

/Martial or ...

Martini or against the award of an officer, but he knows also that all our cases are reviewed by legal experts both before and after confirmation of finding and sentence.

His knowledge of British Military Law is good enough to enable him to raise arguments difficult to answer. He once pointed out that in our case the jurisdiction of an officer and a Court Martini to try and punish offenders is strictly limited by the military code of law which confers it, and to which an individual implicitly undertakes to submit when he joins the British Army and that this was fair enough. He went on to point out that in his opinion he could impose the same limited jurisdiction, but that great care was needed in the matter of appeal and review, since there was no implication on the part of those in the Italian Army to submit to something not in force when they joined it. This may be largely a legal quibble but the fact remains that the Council of Ministers have not to be persuaded to pass a law which substantially alters the existing rights of the Italian soldier.

I am convinced that justice can be done by forwarding all documents in these cases to the Military Tribunals for confirmation or otherwise after review and having cases reviewed by the Supreme Court where any doubt arises. Written petition or appeal to be allowed, as in our case and attached to proceedings, but no right of personal appeal before any other court to be allowed.

With your agreement I propose to call another meeting with BORSARI and thrash out the whole question of appeal.

24 July 46.

F.H. Gillmore

Lt-Col.,
A.S.G., M.M.I.A.

AHG/jws

2979

MEMORANDUM FOR

LEGAL REFERENCE

1. In June 1945 it became clear that some legal reform in the Italian Army was necessary to cope with the ever increasing number of cases awaiting trial. Accordingly various channels were explored, and the advice of the AC legal advisor was taken.

2. On 26 Sep 45 a long memorandum was sent to the Procuratore Militare containing concrete suggestions for the setting up of Military Courts Martial, and suggesting a meeting for discussion of any difficulties which might arise.

3. PM answered on Oct 3 and meeting was called on 9 Oct. PM raised a number of objections to Courts Martial, but agreed that reform was necessary. Finally PM agreed to work out some concrete proposals which would

- (a) Leave existing Military Tribunals untouched and
- (b) Set up Regimental Courts Martial.

4. PM proposals received on 10 Nov 45 and we addressed a letter to Ministry of War on the subject on 10 Nov 45.

5. A further meeting was held on 20 Dec at which Navy Staff and Air Force were represented. PM again raised many objections to setting up of Courts Martial, but no serious difficulty remained after argument, and PM summed up in favour of the establishment of these Courts.

6. 10 Jan 46 a Commission was set up to study in detail the possibility of forming Corps Tribunals.

7. 1 Feb 46 M.M.I.A. asked how far matters had got.

8. On the 18 March 46 the Draft Decree for the introduction of Corps Tribunals was passed to M.M.I.A.

9. 1 April 46 M.M.I.A. approved the Decree with certain amendments.

10. 19 April 46 PM raises the whole question again by sending long extracts from a Book by one PIERO VICO which raises all the old arguments which have already been discussed, and which "raises doubts as to the soundness of Regimental Tribunals."

Meanwhile the number of military personnel awaiting trial has risen from 110,000 in April 1945 to 212,000 in February 1946, and the number of cases tried monthly by the Military Tribunals has fallen from 6,000 in August 1945 to 3,644 in February 1946.

The existing Italian system has proved itself quite incapable of dealing with the situation, and Gen. BORSARI's oft quoted theory that the best thing is to do nothing because matters will in time right themselves, has proved

2. On 26 Sep 45 a long memorandum was sent to the Procuratore Militare containing concrete suggestions for the setting up of Military Courts Martial, and suggesting a meeting for discussion of any difficulties which might arise.

3. PM answered on Oct 3 and meeting was called on 9 Oct. PM raised a number of objections to Courts Martial, but agreed that reform was necessary. Finally PM agreed to work out some concrete proposals which would

- (a) Leave existing Military Tribunals untouched and
- (b) Set up Regimental Courts Martial.

4. PM proposals received on 10 Nov 45 and PM addressed a letter to Ministry of War on the subject on 10 Nov 45.

5. A further meeting was held on 20 Dec at which Navy, Army and Air Force were represented. PM again raised many objections to setting up of Courts Martial, but no serious difficulty remained after argument, and PM summed up in favour of the establishment of these Courts.

By Mark

6. 10 Jan 46 a Commission was set up to study in detail the possibility of forming Corps Tribunals.

7. 1 Feb 46 M.A.I.A. asked how far matters had got.

8. On the 18 March 46 the Draft Decree for the introduction of Corps Tribunals was passed to M.A.I.A.

9. 1 April 46 M.A.I.A. approved the Decree with certain amendments.

10. 19 April 46 PM raises the whole question again by sending long extracts from a Book by one PINO VICO which raises all the old arguments which have already been discussed, and which "raises doubts as to the soundness of Regimental Tribunals."

29.8

Meanwhile the number of military personnel awaiting trial has risen from 110,000 in April 1945 to 242,000 in February 1946, and the number of cases tried monthly by the Military Tribunals has fallen from 8,000 in August 1945 to 3,644 in February 1946.

The existing Italian system has proved itself quite incapable of dealing with the situation. and Gen. BORSARI's oft quoted theory that the best thing is to do nothing because matters will in time right themselves, has proved to be as false and as foolish as it was thought to be the first time he expressed it.

AKC/as

A

Date	Pass to (section)	Ref Folio	REMARKS.
------	-------------------	-----------	----------

9/5.	AAG.	6.	Unless this is just a comment in general terms, it appears to be a case of heavy legal guns bringing some 'special pleading' to bear on the proposed new Courts Mutual system, suggested in various meetings between you & Ben Botani: ②. Your letters of 28th Sept (folio 26) & 1st Oct (folio 5) w.r., & the draft proposals themselves (folio 4) ③. The Min. of War request on comments. ④. Without knowing whether you agree para 1 above I have made a list of such comments as appear at first sight.
------	------	----	---

J.D.S. 10 Oct. 1945

I agree, but see Memo on file.

7.

AAG
11/10/45

AAG.

①. Covering letter & generally.

The word 'Regimental' is used throughout, apparently in the strict Italian sense, i.e., on a brigade level, but with the added traditional association of 'Regiment' superimposed.

From para 2 of your letter of 1 April (40155) the was not intended & was.

Most of the argument in the note ceases if the Court are shocked, as in England, from officers of other Regts - who convene the Court, whether it is in Bde or Div level seems immaterial.

②. Page 1. "Gravity of Crimes".

The argument appears to be that grave crimes are rare, therefore the Territorial Tribunal, Tribunals will have less to bother with.

Of 'grave' means crimes which in England in normal times are reserved to the High Court the would be (a) whether the difference in crimes is really,

opposed to those which are committed against the state or because the accused is a soldier (eg desertion)

(b) The penalty involved, or the legal patterns involved.

As apparently a Court

superimposed.

From para 2 of your letter of 1 April (40155) the was not intended & was.

Most of the argument in the note ceases if the Court are shocked, as in England, from offences of "other Regts" - who convene the Court, whether it is in fact of the level seems immaterial.

②. Page 1. "Gravity of Crimes"

The argument appears to be that grave crimes are rare, therefore the Territorial Tribunal Tribunals will have sent to nothing to do.

Of 'grave' means crimes which in England in most cases are reserved to the High Court the would be true. But the real difference in crimes is whether,

(a) whether they are committed against the state or opposed to those which are ~~new~~ offences only, because the accused is a soldier (eg desertion)

(b) The penalty involved, the legal patterns involved.

As appears, a C.O. at his preliminary, in whatever case chose which Court he awards the case to the argument does not really apply, provided a low level is set for "serious" crimes.

(c) "The Military crime is comprised of minor offences" there the too arbitrary. Desertion can, however, be more serious than a petty theft.

(d) Page 2, last para of (b)

Our proposals were based on English Military Law where there is no appeal either.

(e) Para (c).

This is chiefly concerned with the evils of a 'Regimental' (in the English sense) command: that the officers though familiar with the law will be biased.

If the word 'brigade' is substituted for Regt the argument does not apply. The point is covered by para A/023 of April (Vol 5)

(f) Number of civilian officials must be increased. Not if all officers were trained, & being under instruction as in England, & had Military Law as a subject during training. A small cadre of J.A.G's adequate, -- borrowed 'ad hoc' from I.M.I.?

(g) page 3 "lack of solemnity": Not if the summary process of Co's are adequate.

TRANSLATION

FROM: Ministry of War.

REF: 117827/1/1

TO: M.M.I.A.

DATE: 9 September 1946.

SUBJECT:- Provisions of conditional liberation.

Further to recent agreement between the Ministry of Justice and the A.C. Legal Subcommittee, the Ministry of Justice has been given authority to grant conditional liberation to those sentenced for offences committed against the Allies.

It is noted that sentenced military personnel are excluded from this concession as conditional liberation can only be granted by the Ministry of the appropriate Service.

Since such exclusion is unreasonable, the Military Procurator General has approached the Legal Subcommittee in order to extend conditional liberation to sentenced military personnel.

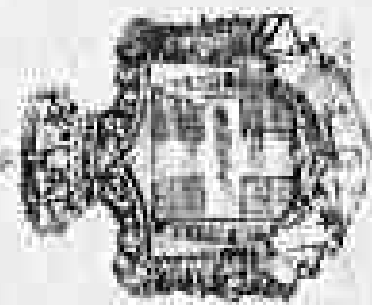
The above is forwarded for information of your M.M.I.A.

sgd. LOMBARDI
Col.

R.A.G.

2974

TR/ct



Ministero della Guerra

- Gabinetto -

11/8/46
11/8/46
11/8/46

110-1-16

OGGETTO provvedimenti di liberazione condizionale.

ALLA LAND FORCES SUB COMMISSION A.C. (M.M.I.A.)

R O M A

Secondo recenti accordi intervenuti fra il Ministero della Giustizia e la Sottocommissione legale della A.C. è stata data facoltà al Ministro della Giustizia di concedere il beneficio della liberazione condizionale ai condannati per reati in danno degli alleati.

Si è notato però che da questa concessione resterebbero esclusi i condannati militari per i quali il beneficio della liberazione condizionale può essere applicato solo dal Ministro della Forza Armata alla quale il condannato appartiene.

Poichè tale esclusione non avrebbe ragione di essere, la Procura Generale Militare si è posta in contatto con la Sottocommissione Legale al fine di estendere il beneficio della liberazione condizionale anche ai condannati militari.

Tanto si comunica per notizia di codesta M.M.I.A.

12/15

1100 10 SET 1946

11/9

d'ordine
IL CAPO DI CABINETTO

Pauling

2973

9 SET. 1946

A

10/9

Proposta al Regio del

1277

- Gabinetto -

110-1-16
11/11/1942
11/11/1942

OGGETTO Provvedimenti di liberazione condizionale.

ALLA HAWK POROUS SUB COMMISSION A.C. (M.M.I.A.)

R C M A

Secondo recenti accordi intervenuti fra il Ministero della Giustizia e la Sottocommissione legale della A.C. è stata data facoltà al Ministro della Giustizia di concedere il beneficio della liberazione condizionale ai condannati per reati in danno degli alleati.

Si è notato però che da questa concessione resterebbero esclusi i condannati militari per i quali il beneficio della liberazione condizionale può essere applicato solo dal Ministro della Forza Armata alla quale il condannato appartiene.

Poiché tale esclusione non avrebbe ragione di essere, la Procura Generale Militare si è posta in contatto con la Sottocommissione legale al fine di estendere il beneficio della liberazione condizionale anche ai condannati militari.

Tanto si comunica per notizia di codesta M.M.I.A.

1215
1100
10 SEP 1942

34

1200
11/9

d'ordine
IL CAPO DI CABINETTO

Pauling

2973

10/19

To : A.A.G.

Gen. BORSARI, having forwarded draft decree to the Ministry (Ufficio Leggi e Decreti) the latter circulated it to various Ministries for their comments.

Comments were made by two Ministries only, viz.,

- (a) Ministry of Justice in favour of accused having the right to call a civilian as defending counsel,
- (b) Ministry of Finance who thought the time not ripe for any new legislation, seeing that W.E. had not yet been fixed by Peace Treaty and therefore extent of the new organisation and financial burden involved not yet known.

These comments have been passed to "Procuratore Generale," who will reply. The Cabinet does not anticipate any delay being caused by the above comments and that "Ufficio Legge e Decreti" will recommend adoption of the decree. This may take place within next few days.

(Sgd) H. EBSWORTH, Major
(L.O.)

5 Sep 46.

FR/16
5/9
11/1

2972

OFFICE NOTE ON FOLIO NO. 10.

1. A conference was held with Gen. BORSARI on 12/8/46 the various articles of the Court Martial Decree being discussed.

2. The first point raised by me was the question of the 2 i/c being permanently PRESIDENT.

Gen. BORSARI pointed out that by Italian Law and custom the President must be that officer next in seniority to the C.O., but that if the 2 i/c was away or on some other important duty another Major next in seniority would be appointed President.

3. With regard to the defending officer being below the rank of Captain, Gen. BORSARI stated that the Minister of Grace and Justice had already recommended that the accused be allowed to nominate an officer of any rank and that an amendment would be made.

The Minister of Grace and Justice had also recommended that the accused should be allowed to brief civilian counsel if he so wished.

I informed Gen. BORSARI that we were opposed to this as it would mean delay, but that if it was insisted upon he ought to reserve the right to put ~~provisional~~ counsel in to prosecute.

4. The term "UNIT" refers to the REGIMENT as understood in the Italian Army.

5. With regard to the rights of appeal (ARTICLES 17 - 18 - 19 and 20) BORSARI pointed out that this is not in any sense a right of appeal to have the case reheard before another Court, as we understand appeals. It is an appeal to have the case reviewed or examined by a qualified legal expert, and must set out the grounds on which the accused considers that the case requires examination.

The Decree is now satisfactory from our point of view and the sooner it goes before the Council of Ministers and becomes law the better.

12/8/46

A.A.G.

McGinnis. L. Col

29.1

Encl. 1P

2 i/c was away or on some other business would be appointed President.

3. With regard to the defending officer being below the rank of Captain, Gen. BORSARI stated that the Minister of Grace and Justice had already recommended that the accused be allowed to nominate an officer of any rank and that an amendment would be made.

The Minister of Grace and Justice had also recommended that the accused should be allowed to brief civilian counsel if he so wished.

I informed Gen. BORSARI that we were opposed to this as it would mean delay, but that if it was insisted upon he ought to reserve the right to put ~~provisional~~ counsel in to prosecute.

4. The term "UNIT" refers to the REGIMENT as understood in the Italian Army.

5. With regard to the rights of appeal (ARTICLES 17 - 18 - 19 and 20) BORSARI pointed out that this is not in any sense a right of appeal to have the case reheard before another Court, as we understand appeals. It is an appeal to have the case reviewed or examined by a qualified legal expert, and must set out the grounds on which the accused considers that the case requires examination.

The Decree is now satisfactory from our point of view and the sooner it goes before the Council of Ministers and becomes law the better.

12/8/46

AHG/maf.

Card. W.P.
13 Aug.

Envelope on 2 Sep how the matter stands

Good. SHS 22/8/46

29.1
McGillivray. L. Col

A.A.G.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

A P O 394

Office of the Executive Commissioner

MIMIA (11.)

Ref. : 8282/21/EG

023.

20 July 1946.

SUBJECT: Legal Reform - Military Tribunals.

TO : Land Forces Sub-Commission
(MIA).

RECEIVED 22 JUL 1946

8.

1. Reference your A 023 dated 16 May 1946.
2. The recent Amnesty Decree has practically cleared the military gaols, and the reform of the military Penal Code is one of the main features on the agenda of the Judicial Committee of the Constituyente.
3. In view of this it is not felt that much would be achieved by our taking up the matter with the Service Ministers and the Minister of Justice at the present time.

By Command of Rear Admiral Stone

M. Carr
Brigadier,
Ad/Executive Commissioner.*no action
to
20/7
Col A/A has seen.**12/8
7/8*

2970

023

10.

REPORT TO THE COUNCIL OF MINISTERS

SUBJECT: Scheme of legislative provision relating to the institution of ~~new~~ military courts.

I.

In connection with the reorganisation of our Armed Forces, the necessity has arisen of studying reforms aiming at strengthening discipline and reinforcing the morale of the troops. Among such reforms, the most urgent one has appeared to be that of modifying in part the military courts structure, in order to ensure a major quickness in solving cases, realising as well a more direct connection between punishing and discipline organs, as an expression of command action - such connection offering the basic reason for the existence of military justice, trusted to special bodies of the Armed Forces.

The reform consists in creating regiment courts along opportune, cautionary directives. Such a system has been adopted by other States with excellent results, and especially in England with the regimental martial courts.

It is obvious that, besides the advantages already mentioned, such a new structure permits the application of penalties more adequate to the personal character of the convicts, it moreover answers in a better way to the particular needs of prevention and repression of some special forms of military criminality, owing to the fact that culprits and local conditions under which crimes are committed, are bound to be better known by such regimental courts.

The reform itself suggests however some cautions which should not be neglected.

A first caution is suggested by the fact that it would be impossible to have officers of the military justice corps acting as presidents or reporting judges or

1 2 8 3

I.

In connection with the reorganization of our Armed Forces, the necessity has arisen of studying reforms aiming at strengthening discipline and reinforcing the morale of the troops. Among such reforms, the most urgent one has appeared to be that of modifying in part the military courts structure, in order to ensure a major quickness in solving cases, realising as well a more direct connection between punishing and discipline organs, as an expression of command action - such connection offering the basic reason for the existence of military justice, trusted to special bodies of the Armed Forces.

The reform consists in creating regiment courts along opportune, cautionary directives. Such a system has been adopted by other States with excellent results, and especially in England with the regimental martial courts.

It is obvious that, besides the advantages already mentioned, such a new structure permits the application of penalties more adequate to the personal character of the convicted, it moreover answers in a better way to the particular needs of prevention and repression of some special forms of military criminality, owing to the fact that culprits and local conditions under which crimes are committed, are bound to be better known by such regimental courts.

The reform itself suggests however some cautions which should not be neglected.

A first caution is suggested by the fact that it would be impossible to have officers of the military justice corps acting as presidents or reporting judges or accusers in such regiment tribunals; so that one has to consider and be concerned about the technical incapacity of common officers who are not trained for the application

of complex and difficult penal military law, both before and during trial, especially when difficult and important inquiries were needed.

A second caution is suggested by the concern that officers chosen among those more or less in direct contact with the convict may diminish the guarantees of a serene and impartial judgement.

In preparing this scheme I have attempted to adopt modifications which may exclude the above mentioned defects without excluding advantages expected. At the same time I have tried to keep this reform within the traditional lines of our military courts organization and of our general penal procedure.

A Committee of military experts and commanders have cooperated with me in preparing this scheme.

According to the above ideas I have based this reform on the following directives:

- a) the jurisdiction of such new military regimental courts (or divisional courts, etc.) is to be limited to minor crimes, which may be easily and simply defined, having moreover a character more akin to disciplinary infractions.
- b) ordinary military court to intervene whenever it may not be possible or convenient to have the regimental court working.
- c) guarantee, in any case, of review by the supreme military court with the possibility of cancelling the sentence and handing the trial over to the ordinary military court.
- d) judges to be chosen in such a way as to guarantee their being impartial, also including among judges one member stranger to the unit to which the convict belongs.

These courts have jurisdiction for minor crimes only, of 5 years, they are not to be confused with the ordinary military courts

This is interpreted as - and as it should be, but since 1918-19 we could not have and still do not have a sufficient number of officers

2908

A second caution is suggested by the concern that officers chosen among those more or less in direct contact with the convict may diminish the guarantees of a serene and impartial judgement.

In preparing this scheme I have attempted to adopt modifications which may exclude the above mentioned defects without excluding advantages expected. At the same time I have tried to keep this reform within the traditional lines of our military courts organisation and of our general penal procedure.

A Committee of military experts and commanders have cooperated with me in preparing this scheme.

According to the above ideas I have based this reform on the following directives:

- a) the jurisdiction of such new military regimental courts (or divisional courts, etc.) is to be limited to minor crimes, which may be easily and simply defined, having moreover a character more akin to disciplin-ary infractions.
- b) ordinary military court to intervene whenever it may not be possible or convenient to have the regimental court working.
- c) guarantee, in any case, of review by the supreme military court with the possibility of cancelling the sentence and handing the trial over to the ordinary military court.

d) judges to be chosen in such a way as to guarantee their being impartial, also including among judges one member stranger to the unit to which the convict belongs.

e) faculty of the Minister to enlarge or restrict jurisdiction of such tribunals according to experience and transitory needs, the Minister also declaring which other units, beside the regiment, should have such

then court have jurisdiction for minor crimes of 5 years. He has not the power to appeal

this is a suggestion and as it should be, but article 17 is not in force and will be replaced by article 18

298

special courts.

II.

In laying down this scheme the fact has been considered that, as said above, provisions will have generally to be applied without the intervention of special legal experts (military legal corps); a principle of simplicity and clearness has therefore been adopted, avoiding as much as possible reference to other legal acts.

This scheme includes four parts concerning: composition of court, jurisdiction, procedure and executive action.

Art. 1 provides for the essential character which this new type of court should have, i.e. to be potentially in existence but being called only when it has to deal with a case within its jurisdiction. That is a similar structure as that of board military courts in the navy. Good experience acquired in this field is a guarantee that such a system may be practical and efficient.

The said new courts will normally act within regiments. As however the organisation of national Armed Forces may change it would ^{not} be possible to determine previously which military units correspond to the regiment. That is why Art. 1 specifies that such units will be provided with "united courts" like the regiments, while the second paragraph of that same article authorizes the Ministers of the Armed Forces to specify which units are to be considered as corresponding to the regiments for the purpose of providing them with the new courts. It will always be possible to modify this particular provision of the Minister so that it may be changed at any time to make it adequate to new possible needs of military organisation without having recourse to the issue of other laws.

In laying down this scheme the fact has been considered that, as said above, provisions will have generally to be applied without the intervention of special legal experts (military legal corps); a principle of simplicity and clearness has therefore been adopted, avoiding as much as possible reference to other legal acts.

This scheme includes four parts concerning: composition of court, jurisdiction, procedure and executive action.

Art. 1 provides for the essential character which this new type of court should have, i.e. to be potentially in existence but being called only when it has to deal with a case within its jurisdiction. That is a similar structure as that of ^{board} military courts in the navy. Good experience acquired in this field is a guarantee that such a system may be practical and efficient.

The said new courts will normally act within regiments. As however the organisation of national Armed Forces may change it would ^{not} be possible to determine previously which military units correspond to the regiment. That is why Art. 1 specifies that such units will be provided with "units courts" like the regiments, while the second paragraph of that same article authorizes the Ministers of the Armed Forces to specify which units are to be considered as corresponding to the regiments for the purpose of providing them with the new courts. It will always be possible to modify this particular provision of the Minister so that it may be changed at any time to make it adequate to new possible needs of military organisation without having recourse to the issue of other laws.

Article 2 says how the president, the judges and the other officials of the court are to be appointed. It has not been considered opportune to have appointment made by the commander because such a system might not have guaranteed

2937

4

a full independence of the court. On the other hand it has not been considered opportune to have officers appointed as president, judges etc. according to their rank, seniority etc. because such a system would have prevented many officers acquiring experience on this special field and it is deemed instead opportune that all of them ^{have} alternatively, a chance of administering justice, this being one of the features of command activity, and an essential factor or complete training for officers. It has therefore being established that the president only has to be appointed out of the officers of the unit, according to rank and seniority, i. e. that the higher ranked officer ^{has} to be appointed who comes immediately after the commander of the unit. One of the judges has instead to be appointed by the commander of one battalion of the same unit, and another judge by the commander of another unit previously specified by the territorial commander.

The idea of the intervention of an officer from another unit answers to the opportunity of avoiding that justice may be influenced by particular local situations, pertaining to the surroundings ^{where} crime was committed.

Provision of article ² corresponds, with opportune changes, to that of art. 289 of peace military penal code. It aims at ensuring the fairest possible administration of justice.

As specified in the scheme some officers may have to be excluded from belonging to the court as judges ²⁹²⁶ cause of contingent reasons as others might be excluded for legal incapacity (art. 11 of military procedure).

Competence is specified in order to limit the

1289

as president, judges etc. according to their rank, seniority etc. because such a system would have prevented many officers acquiring experience on this special field and it is deemed instead opportune that all of them ^{have} alternatively, a chance of administering justice, this being one of the features of command activity, and an essential factor of complete training for officers. It has therefore being established that the president only has to be appointed out of the officers of the unit, according to rank and seniority, i. e. that the higher ranked officer ^{has} to be appointed who comes immediately after the commander of the unit. One of the judges has instead to be appointed by the commander of one battalion of the same unit, and another judge by the commander of another unit previously specified by the territorial commander.

The idea of the intervention of an officer from another unit answers to the opportunity of avoiding that justice may be influenced by particular local situations, pertaining to the ~~surrounding~~ ^{where} crime was committed.

Provision of article ² corresponds, with opportune changes, to that of art. 289 of peace military penal code. It aims at ensuring the fairest possible administration of justice.

As specified in the scheme some officers may have to be excluded from belonging to the court as judges ²⁹⁰ cause of contingent reasons as others might be excluded for legal incapacity (art. 11 of military procedure).

Competence is specified in order to limit the action of unit courts to cases more directly connected with service and discipline, i. e. when an immediate trial is highly desirable.

In order to avoid all difficulties cases of jurisdiction have been explicitly specified, citing articles of the peace military code where crimes are contemplated, to determine cases when these new unit courts are to function. Such crimes are: abandoning one's post and failure to carry out orders (arts 118 and 120); failure to report for duty (art. 123); being drunk when on duty (art. 139); violation of orders (art. 140); resistance, menace or insults to a sentry (art. 141); violence to a sentry (art. 142); unauthorized absence (art. 147); desertion (arts 148 and 149); destruction or sale of weapons, of equipment etc. (arts 164 and 165); disobedience (art. 173); insubordination with menace or insult (arts 189 and 191); abuse of authority (arts 195 and 196); striking another man (art. 222); insults (art. 226); menace (art. 229); theft of things of a modest value or theft of clothing to make good one's own personal kit (art. 233). As however the law provides, in above cases, when there are special serious circumstances, for heavy penalties, it has been decided that the unit court be responsible only for cases involving sentences of not more than five years. So that for instance the unit court may intervene generally for crimes of abuse of authority with violence (art. 195) but if violence consists in murder or a very serious wound, which involves a sentence of more than five years, then the territorial military court is responsible.

Jurisdiction arises from personal situation not from the place where the crime was committed, so that

- a) - culprit can only be a member of the Armed Forces who is on duty and present at the unit where the court is formed;
- b) - he must not have the rank of an officer.

Provisions of art. 5 are grouped in that article in as much as they have the same effect, i.e. that of excluding

2905

the competence of the unit military court, but they really have very different characters.

a) the first one concerns cases being connected with other crimes, i.e.: one determinate court may be called to decide on more than one crime, but they must all be crimes for which that particular court is competent.

When it is question of various crimes connected with one another, both in the case that they pertain to the competence of various unit courts and in the case that for some of them the unit court is competent and for others different courts, ordinary or special, are competent, the competence for all the trials is reserved to the court which would be competent in case the unit court did not exist.

b) the second provision concerns the purpose itself of the court: when the culprit is not present and there is not therefore the possibility of an immediate trial, the reason for having recourse to this special jurisdiction fails to exist; which obviously excludes the possibility of sentencing a fled away culprit.

c) the third provision answers to the need of issuing directives to be followed when the court cannot be formed. Anyhow, considering provisions issued for the composition of the court there is every reason to believe that in practice such third provision will never be applied: it has the mere purpose of completing the system.

Art. 6 is particularly important as it is meant to define the manifold functions of the unit commander. His right of request for crimes for which the law demands sentence of military reclusion not over six months, remains unaltered. In the first phase he displays moreover the function of accusing judge as the fact itself of calling

2964

1292

a) the first one concerns cases being connected with other crimes, i.e.: one determinate court may be called to decide on more than one crime, but they must all be crimes for which that particular court is competent. When it is question of various crimes connected with one another, both in the case that they pertain to the competence of various unit courts and in the case that for some of them the unit court is competent and for others different courts, ordinary or special, are competent, the competence for all the trials is reserved to the court which would be competent in case the unit court did not exist.

b) the second provision concerns the purpose itself of the court: when the culprit is not present and there is not therefore the possibility of an immediate trial, the reason for having recourse to this special jurisdiction fails to exist; which obviously excludes the possibility of sentencing a fled away culprit.

c) the third provision answers to the need of issuing directives to be followed when the court cannot be formed. Anyhow, considering provisions issued for the composition of the court there is every reason to believe that in practice such third provision will never be applied: it was the mere purpose of completing the system.

Art. 6 is particularly important as it is meant to define the manifold functions of the unit commander. His right of request for crimes for which the law demands sentence of military recclusion not over six months, remains unaltered. In the first phase he displays moreover the function of accusing judge as the fact itself of calling the court to meet is just the beginning of penal procedure.

The term of not less than three and not more than five days, fixed by the second paragraph of art. 6, between the day on which the court is called and the day on which the trial has to begin, preserves the rights of accusation and defence as well as fulfillment of tasks reserved to other commanders (see art. 2) for the appointment of the judges.

The fact of calling the court represents the initial act of the trial; as such, it must answer to principles mentioned by art. 7, just as the penal code prescribes for the request to begin a trial. The inclusion of such an act in the daily bulletin of the unit gives it the publicity which is necessary to attain the moral influence inherent to similar procedures.

Art. 8 establishes how the defending lawyer has to be appointed. The defence is compulsory but defence may be entrusted only to an officer being on duty and present at the unit. If the intervention of a non military defending lawyer were admitted there might be handicaps in the progress of procedure and trial would not be immediate, which is essential.

Provisions concerning preliminary acts are similar to those contained in penal military code and in penal procedure code for immediate trials; they are therefore based on long experience.

Art. 11 does not require a special comment: it is obvious that the commander himself is entitled to ²⁹⁰³ suspend procedure at, before the beginning of the trial, he perceives that the case does not fall under the jurisdiction of the special court: he does not but continue the action begun when he called the court to meet; he does not need to wait for the court to meet because the

on which the trial was to begin, preserves the rights of accusation and defence as well as fulfillment of tasks reserved to other commanders (see art. 2) for the appointment of the judges.

The fact of calling the court represents the initial act of the trial; as such, it must answer to principles mentioned by art. 7, just as the penal code prescribes for the request to begin a trial. The inclusion of such an act in the daily bulletin of the unit gives it the publicity which is necessary to attain the moral influence inherent to similar procedures.

Art. 8 established how the defending lawyer was to be appointed. The defence is compulsory but defence may be entrusted only to an officer on duty and present at the unit. If the intervention of a non military defending lawyer were admitted there might be handicaps in the progress of procedure and trial would not be immediate, which is essential.

Provisions concerning preliminary acts are similar to those contained in penal military code and in penal procedure code for immediate trials; they are therefore based on long experience.

Art. 11 does not require a special comment: it is obvious that the commander himself is entitled to suspend procedure if, before the beginning of the trial, he perceives that the case does not fall under the jurisdiction of the special court: he does not but continues the action begun when he called the court to meet; he does not need to wait for the court to meet because the whole system tends to have the court acting only for the trial when it falls under its jurisdiction.

2903

As for the procedure to be adopted during the trial, Art. 12 refers to provisions of military penal codes; it would have been useless to modify the general system of the common law which offers full guarantee, both for the rights of defence and for respect of procedure. The important exception only will be found in Art. 17, which provides that in case a report of special experts were required during the proceeding, trial ought to be transferred to the territorial military court which is competent according to common rules. Such an exception is made necessary by the character itself of the unit court which must follow a speedy procedure. When expert reports or other complex inquiries are necessary immediate procedure is impossible.

Art. 13 is particularly important, especially in the second paragraph which gives the judge the faculty of appointing a different legal qualification to the fact to be judged, on condition of keeping unaltered the limits of jurisdiction of the unit court. Still maintaining the principle that the judge may declare his incompetence pending trial, when he finds out that conditions prescribed by the law for the calling of the unit court are lacking, the completion of such a declaration is extended also to the deliberating phase, after the closure of the trial, were the judge to deem that he should modify the legal definition of the crime and in case the latter should appear different from those which are under the competence of unit courts.

For the decision and the sentence, provisions of the military penal codes are followed, with some main changes provided for by Art. 15:

it would have been useless to modify the general system of the common law which offers full guarantee, both for the rights of defense and for respect of procedure. One important exception only will be found in Art. 44, which provides that in case a report of special expertise were required during the proceeding, trial ought to be transferred to the territorial military court which is competent according to common rules. Such an exception is made necessarily by the character itself of the unit courts which must follow a speedy procedure. When expert reports or other complex inquiries are necessary immediate procedure is impossible.

Art. 43 is particularly important, especially in its second paragraph which gives the judge the faculty of appointing a different legal qualification to the fact to be judged, on condition of keeping unaltered the limits of jurisdiction of the unit court. Still maintaining the principle that the judge may declare his incompetence pending trial, when he finds out that conditions prescribed by the law for the calling of the unit court are lacking, the compulsion of such a declaration is extended also to the deliberating phase, after the closure of the trial, were the judge to deem that he should modify the legal definition of the crime and in case the latter should appear different from those which are under the competence of unit courts.

2962

For the decision and the sentence, provisions of the military penal codes are followed, with some small changes provided for by art. 15:

1 - The secretary must be present when decisions are taken: since he must report the sentence, he must be in a position to be informed about motives which have caused the decisions adopted.

2 - sentence is laid down by the secretary within five days since the decision: such a term, though it is not laid it has a great importance for the right of the accusing judge to make opposition against the sentence.

the court has no more reason to exist after having pronounced the sentence; only that the state judges must sign the sentence after it has been laid down by the secretary.

After the sentence has been pronounced, all subsequent actions fall under the competence of the territorial military court: decision of excluding right of appeal and such like. Provisions of art. 16 have therefore been in force in so far as they prescribe that trial files, together with the original of the sentence and the report of the trial should be immediately handed over to the military tribunal which has to inform higher authorities.

As a very special situation arises from the fact that a permanent court takes the place of a temporary one, it was necessary to adopt special provisions for the right of having recourse to the supreme military court. Such provisions are included in arts 17, 18 and 19.

Such rights are reserved both to the court and to the accusing judge of the court to which files of trial have been forwarded.

The defendant has a right to appeal within three days from the sentence; the accusing judge within three days from that on which his court received the trial files. Defendant's request of appeal must be submitted to the secretary of the unit court according to the first paragraph of art. 10; there are no special provisions for the request of appeal on the side of the accusing judge,

the judge to make opposition against the sentence.

The court has no more reason to exist after having pronounced the sentence; only that one single judge must sign the sentence after it has been laid down by the secretary.

After the sentence has been pronounced, all subsequent actions fall under the competence of the territorial military court: decision of excluding right of appeal and such like. Provisions of art. 16 have therefore basic importance in so far as they prescribe what trial files, together with the original of the sentence and the report of the trial should be immediately handed over to the military tribunal which has to inform higher authorities.

As a very special situation arises from the fact that a permanent court takes the place of a transitory one, it was necessary to adopt special provisions for the right of having recourse to the supreme military court. Such provisions are included in arts 17, 18 and 19.

Such rights are reserved both to the culprit and to the accusing judge of the court to which files of trial have been forwarded.

The defendant has a right to appeal within three days from the sentence; the accusing judge within three days from that on which his court received the trial files. Defendant's request of appeal must be submitted to the secretary of the unit court according to the first paragraph of art. 10; there are no special provisions for the request of appeal on the side of the accusing judge, so that according to art. 15 provisions of the penal military codes should be adopted and the request should be submitted to the territorial court.

Special provisions have been introduced for the request of appeal on the side of the defendant; the latter may express his motives in his first declaration, otherwise such motives may be notified by his defending lawyer within ten days since learning as per art. 393 of military penal code. This is the most important exception to the common system in this matter because it abolishes the distinction between main and accessory motives and the defending lawyer is acknowledged the right of ^{subsequently} expressing motives for request of appeal if this was not done at the beginning.

Provisions of articles 20 and 21 answer exclusively to liaison purposes, confirming the principle that after sentence is pronounced territorial court takes the place of unit court.

SCHEME OF DECREE ON MILITARY UNIT COURTS

CHAPTER I

Constitution and composition of unit military courts

Art. 1

Cases when military unit courts are to be formed

As far as crimes mentioned by art. 4 are concerned, military penal justice is entrusted to unit military courts which are formed for each command of regiment and for units of the State Armed Forces corresponding to the regiment, when cases within their competence are to be judged.

The Minister of each Armed Force will specify by decree which units are to be considered corresponding to the regiment according to the previous paragraph.

Art. 2

Composition of the court

The unit military court includes one president and two judges.

The officer of highest rank and most senior in his degree after the commander of the unit is appointed president of the court. A senior officer, though less senior than the president, pertaining to another unit of the same Territorial Military Command is appointed as one of the judges, the other judge is to be elected among captains or ^{or} one of the battalions of the unit for which the court is going to act, but not of the battalion to which the defendant belongs.

The first judge is appointed by the commander ²⁹⁵⁹ of the unit to which he belongs, the second judge by the commander of his battalion, on the request of the commander who calls for the court to meet.

Units to which the commander of the unit concerned must address his request to appoint the senior officer who is to be first judge according to the previous paragraph are previously determined by the military commander

of the territory.

Functions of accusing judge and of secretary are entrusted to officers appointed according to art. 6.

Art. 3

Exclusions

The officer who has been hurt or damaged by the crime, the officer who laid down the report on the fact to be judged, the commander of the company, of the platoon or of corresponding units of the State Armed Forces to which the defendant belongs, may not be members of the unit military court and may not act as accusing judge or as secretary.

CHAPTER II.

Competence of unit military courts

Art. 4

Limits of competence

Unit military courts are competent for crimes mentioned by arts 113, 119, 120, 123, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 164, 165, 173, 189, 191, 195, 196, 222, 229, 233 of the peace military penal code, with the exception of cases for which the law prescribes a sentence of more than five years and other more serious penalty; including only crimes committed by members of the Armed Forces not having the rank of an officer, being on duty and present at the unit for which the court is to be formed.

Art. 5

Cases when the unit military court is not competent

Provisions of this decree are not to be applied

- 1 - in case of various crimes connected with one another and for which the competence of more than one ^{unit} court is involved;
- 2 - when the defendant is not at the disposal of the court;
- 3 - in case the court cannot be constituted because of the lack of officers having qualities prescribed by the law.

CHAPTER III

Procedure to be followed by unit military courts

3

Art. 5

Calling of the court

When a crime is committed which is within the competence of the unit military court, the commander of the unit to which the culprit belongs, apart from the faculty reserved to him by art. 260, 2^o paragraph of the peace military penal code, orders the calling of the court, determining the place, the day and the hour; he forwards to the president the file of the case including report and inquiries made, he asks for the appointment of the judges according to art. 2. Not less than three days and not more than five days must pass since the day when order for calling the court is issued, and that for the trial.

The commander, when calling for the tribunal to meet, appoints also an officer of a rank not superior to that of captain to act as accusing judge and an officer of a rank not superior to lieutenant to act as secretary, during the preliminary procedure and during the trial.

When commander provides for calling the court he may also order the arrest of the culprit.

Art. 7

Order of calling the court

The order of calling the court must contain:

- 1 - names and birth usual indications of the culprit, rank and unit to which he belongs;
- 2 - exposition of the fact, nature of the crime, circumstances which may make the crime more serious;
- 3 - place, day, and hour where and when the defendant has to present himself.

The order of calling is included in the daily bulletin of the unit.

Art. 8

Communication of the order and appointment of the defending lawyer

The order for calling the unit military court is

2957

4

forwarded on the same day by the secretary to the defendant, the latter being warned that within twenty four hours he may choose his defending lawyer among officers of the unit and present on the spot, of a rank not over that of captain.

If the defendant does not provide, then the defending lawyer is appointed by the president of the court.

Art. 9

Communications to the defending lawyer

The secretary immediately notifies to the defending lawyer that he has been appointed as such and that he may examine the trial files within twenty four hours.

Art. 10

Preliminary procedure

The president of the court has the faculty of calling witnesses and asking for documents that he may deem necessary and useful for determining facts and circumstances. Witnesses may be called also by verbal communication through an expressly appointed non commissioned officer.

The accusing judge and the defendant, also through the defending lawyer, may ask for witnesses to be called and documents to be asked for; they may also bring witnesses to give evidence without having them previously and formally called.

The president decides of his own accord about the requests for calling witnesses and asking for documents.

Art. 11

2956

When calling of court may be cancelled

In case the commander of the unit were to convince himself, before the beginning of the trial, that circumstances prescribed by law for the calling of the court do not exist, he ^{may} cancel the order of calling the court and forward the file to the competent legal authority.

Art. 12

Trial

Provisions of the military penal codes relating

to military courts are applied as far as possible to trials before unit military courts.

Art. 13

Incompetence

If the court feels, during the trial, that circumstances prescribed by law for the calling of the unit military court are lacking, issues a sentence through which it declares its own incompetence and forwards the files to the competent legal authority.

It proceeds in the same way, even after closure of the trial if, as a consequence of trial results, it convinces itself that the crime is different from those mentioned by art. 4.

Art. 14

Transfer of the procedure

When the courts decides that an expert inquiry is necessary or whenever it may convince itself that a particular complication of procedure is arising, it provides for procedure to be transferred to the territorial military court which is competent according to normal rules.

Art. 15

Decision and sentence

Provisions of military penal codes relating to procedure before territorial military courts are adopted as far as possible for the decisions and the sentence, with the exception of the following:

The secretary who is to lay down the sentence and subsequent orders must be present at the decision. 2955

The president submits the various matters to decision in the order mentioned by the first paragraph of Art. 473 of the code of penal procedure and gathers votes beginning by the lower officer in rank, and if of the same rank beginning by the more junior.

Sentence is signed by the president and the secretary, it is immediately read at a public meeting by the president. Reading of sentence takes the place

of notification to the defendant even if the latter is not present.

Sentence and motives thereof are laid down by the secretary within five days since the day of decision and signed by the president, the judges and the secretary himself.

Art. 16

Forwarding of files to the territorial military court

Sentence, trial files and report are forwarded to the territorial military court of the place where the unit military court was formed.

The territorial military court acknowledges receipts of said documents to superior authorities as per following article.

Art. 17

Appeal to supreme military court

Appeal against the sentence of the unit military court may be filed by the defendant or by the territorial court in cases admitted for sentences of the territorial tribunals.

Defendant may file appeal within three days since the date of the sentence; territorial court within three days since reception of warning as per previous article.

Art. 18

Declaration and motives for appeal

Request for cancellation of sentence may be submitted by the defendant in the hands of the secretary of the unit military court; such request to be signed by the defendant or the secretary under provisions of art. 197 of penal procedure code.

Motives for appeal may be included in the ~~2954~~ ²⁹⁵⁴ declaration itself; otherwise they must be submitted by writing within ten days since the warning as per art. 393 of penal procedure code, by the appointed defending lawyer, to be chosen among lawyers included in the special list of the Court of Cassation for the defence before the supreme military court.

7

Art. 19

Other provisions for the request of appeal apart from what this decree prescribes, when filing an appeal against sentences of the unit military courts, provisions of penal military courts are to be applied which concern sentences of the territorial military court which is taking the place of the court which pronounced the sentence and to which files were forwarded according to art. 16.

In case of sentence being cancelled, trial is entrusted to a territorial military court.

Art. 20

Reviewing

Sentences of unit military courts are subject to review in cases and ways proscribed by art. 401 of the peace military penal code. However, in case of cancellation of the sentence, trial is entrusted to a military territorial tribunal.

CHAPTER VI

Executive action

Art. 21

General rule

Provisions of the third book, sixth section of the peace military penal code are applied for executive action, military territorial court and its accusing judge taking the place, to all effects, of the unit military court and its accusing judge.

Humberto Angel

- ① Confusion between 'Unit' & 'Territorial' (part 2953)
- ② The second senior officer will spend all his time in C.M.
- ③ No summary of evidence
- ④ If all appeals allowed can stop while process working.

1307

TRANSMIT N

1200

Date 6/7

66

1700

16/7

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OGGETTO: Schema di provvedimento legislativo relativo alla istituzione di tribunali militari di corpo.

I.

Con riferimento alla riorganizzazione delle nostre Forze Armate si è palesata la necessità di studiare le innovazioni atte a rafforzare la loro corretta disciplina, e di rinviare la saldatura morale dei reparti. La più urgente di siffatte innovazioni si presenta una parziale riforma dell'ordinamento giudiziario militare che, mentre assicura una maggiore prontezza e rapidità dei giudizi, ottiene una più intrinseca concessione fra il magistero punitivo e quello disciplinare, quella espressione ed emanazione dell'azione di comando, concessione che costituisce la giustificazione fondamentale della giurisdizione militare, come giurisdizione affidata a speciali organi che premano dalle stesse Forze Armate.

La riforma consiste nella istituzione (con opportuni temperamenti e contorni) dei tribunali regimentali. Il sistema è stato adottato con lusinghieri risultati in altri Stati e specialmente in Inghilterra con le Corti marziali regimentali.

A favore della innovazione, oltre i vantaggi già segnalati, deve essere riconosciuta la possibilità di applicare una sanzione più adeguata alla personalità dell'imputato e alle peculiarità delle genze della provvidenza o della repressione di talune forme di delinquenza militare, in rapporto alla maggiore e più diretta conoscenza del soggetto e delle condizioni ambientali in cui il reato è stato commesso.

La riforma suggerisce però anche alcune riserve, che non possono essere trascurate.

Una prima riserva deriva dalla impossibilità di far partecipare ai tribunali regimentali ufficiali delle giustizie militari come presidenti o come giudici relatori o come rappresentanti del Pubblico Ministero, ma la preoccupazione della incandidabilità dei ufficiali privati ad una preparazione speciale all'applicazione del sistema, e non facile sistema legislativo penale militare vigente sia in ordine alla istruzione sia in ordine al giudizio, specialmente quando si tratti di procedimenti che richiedono inda-

I.

Con riferimento alla riorganizzazione delle nostre Forze Armate si è palesata la necessità di studiare le innovazioni atte a rafforzare la loro compagine disciplinare, e di rinviare la saldezza morale dei reparti. La più urgente di queste innovazioni si presenta una parziale riforma dell'ordinamento giudiziario militare che, mentre assicura una maggiore prontezza e rapidità dei giudizi, ci sia una più intrinseca concessione fra il magistrato punitivo e quello disciplinare, quale espressione ed emanazione dell'azione di comando, concessione che costituisce la giustificazione fondamentale della giurisdizione militare, come giurisdizione affidata a speciali organi che premono dalle stesse Forze Armate.

La riforma consiste nella istituzione (con opportuni temperamenti e contorni) dei tribunali regimentali. Il sistema è stato adottato con modificazioni riguardanti un altro Stato e specialmente in Inghilterra con le Corti marziali regimentali.

Il fattore della innovazione, oltre i vantaggi già segnalati, deve essere riconosciuta la possibilità di applicare una sanzione più adeguata alla personalità dell'imputato e alle peculiarità delle genze della prevenzione e della repressione di talune forme di delinquenza militare, in rapporto alla maggiore e più diretta conoscenza del soggetto e delle condizioni ambientali in cui il reato è stato commesso.

La riforma suggerisce però alcune riserve, che non possono essere trascurate.

Una prima riserva deriva dalla impossibilità di far partecipare ai tribunali regimentali ufficiali della giustizia militare come presidenti o come giudici relatori o come rappresentanti del Pubblico Ministero, una preoccupazione speciale all'applicazione di ufficiali punitivi, una preoccupazione speciale al legislatore militare, che non è facile sistema legislativoionale militare vigente sia in ordine alla istruzione sia in ordine al giudizio; specialmente quando si tratta di procedimenti che richiedono indagini complesse e laboriose.

Una seconda riserva riguarda la preoccupazione che la società dei giudici nell'esclusivo ambito degli ufficiali appartenenti allo stesso corpo di cui l'imputato fa parte, non si garantisca di serietà ed obiettività di giudizio.

Nella preparazione dello schema che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio ha avuto cura di adottare i temperamenti ad-

ad eliminare la possibilità degli inconvenienti prospettati senza attenuare i vantaggi: nello stesso tempo mi sono preoccupato di inquadrare la riforma nelle linee tradizionali del nostro ordinamento giudiziario militare e del nostro processo penale in genere.

Nella elaborazione dello schema sono state assistite da una Commissione di tecnici e di comandanti militari dello Esercito Armato.

Seguendo questi criteri ho posto a base della riforma i seguenti principi:

- a) - Limitazione della competenza dei nuovi tribunali militari regimentali (o più genericamente, di Corpo) ai reati di minore gravità e di età facile e semplice accertamento ed evitati inoltre apicando carattere di definitività con le infrazioni disciplinari.
- b) - Intervento del tribunale militare ordinario ogni qual volta non sia possibile o conveniente il funzionamento del tribunale di Corpo.
- c) - Garanzia, in ogni caso, del sindacato e della revisione da parte del tribunale superiore militare, con rinvio, nella ipotesi di annullamento, al tribunale militare ordinario.
- d) - scelta dei giudici con lo stesso atto a garantire la imparzialità e con intervento nel collegio di un membro estraneo al corpo a cui appartiene l'imputato.
- e) - facoltà del Ministro delle rispettive Forze Armate di estendere o restringere il funzionamento del nuovo organo giudiziario, secondo i suggerimenti della esperienza e le esigenze del momento, con la designazione dei corpi assillabili al reggimento in cui può essere costituito.

III.

Nella formulazione dello schema si è tenuto presente, come si è avuto occasione di dire, che le disposizioni devono essere, di massima, applicate senza l'ingenuità diretta del personale tecnico presente nell'ordinamento attuale. L'esperienza ha dimostrato che, per evitare l'arbitrarietà di somiglianze o di disuguaglianze, evitando, per quanto è possibile e compatibilmente con la necessità di non appesantire la struttura, i ricorsi ad altri testi legislativi.

Lo schema è diviso in quattro capi, concernenti, rispettivamente, la composizione del tribunale, la competenza, il procedimento e l'esecuzione.

Con l'art. 1 si fissa la caratteristica essenziale del nuovo

a)- Limitazione della competenza dei nuovi tribunali militari regimentali (o, più genericamente, di Corpo) ai reati di minore gravità e di età breve e semplice accertamento ed avveni inel tre apicco e cetera di affinità con le infrazioni disciplinari.

b)- Intervento del tribunale militare ordinario ogni qual volta non sia possibile o conveniente il funzionamento del tribunale di Corpo.

c)- Garanzia, in ogni caso, del sindacato e della revisione da parte del tribunale militare con rinvio, nella ipotesi di annullamento al tribunale militare ordinario.

d)- scelta del giudice con la cautela, atto a garantire la imparzialità e con intervento nel collegio di un numero estraneo al corpo a cui appartiene l'imputato.

e)- scelta del Ministro delle rispettive Forze Armate di estendere o restringere il funzionamento del nuovo organo giudiziario, secondo i suggerimenti della esperienza e la esigenza del momento, con la designazione dei corpi assimilabili al reggimento in cui può essere istituito.

II.

Nella formulazione dello schema si è tenuto presente, come si è avvertito, che le disposizioni devono essere, di massima, applicate senza l'ingerenza diretta del personale tecnico preposto all'amministrazione e all'assistenza materiale. Invece, per quanto riguarda la struttura militare, è parso che si è cercato di seguire criteri di semplicità e di chiarezza, evitando, per quanto è possibile e compatibilmente con la necessità di non appesantire la struttura, di attribuire ad altri posti legislativi.

Lo schema è diviso in quattro capi, concernenti, rispettivamente, la composizione del tribunale, la competenza, il procedimento e l'esecuzione.

Con l'art. 1 si danno le caratteristiche essenziali del nuovo organo giudiziario, che è sempre sostanzialmente preconstituito, mentre si prevede la competenza, quando debba giudicarsi di un reato di sua competenza. Non diversamente avviene - nel caso ordinario - nel giudizio militare - per i tribunali militari di bordo; e la felice soluzione fatta in questo campo è garanzia sufficiente per la praticità ed efficacia del sistema.

I Corpi presso i quali la tribunale si costituisce sono naturalmente i reggimenti; ma, tenendosi conto della diversità e mu-

1311

abilità dell'organizzazione delle varie forze armate dello Stato, e della conseguente impossibilità di determinare preventivamente quali siano presso le forze predefinite le unità corrispondenti ai reggimenti, con il primo comma dell'art. 1 si afferma il principio che presso le unità predefinite la giustizia penale militare è amministrata dai tribunali di Corpo, come avviene presso i reggimenti, ma, con il secondo comma dell'articolo stesso, si lascia ai Ministri delle Forze armate il compito di stabilire quali siano agli effetti della convocazione del tribunale, le unità corrispondenti ai reggimenti. Il provvedimento del Ministro... atteso il suo carattere... è in ogni tempo modificabile; ciò che consente di adeguare la norma alle mutevoli necessità dell'organizzazione militare, senza far ricorso ad altro provvedimento legislativo.

Con l'art. 2 si stabiliscono le modalità per la designazione del presidente, dei giudici e degli altri organi che concorrono al funzionamento del tribunale militare di corpo. Non è sembrato conveniente adottare integralmente il sistema della designazione da parte del Comando, perché ciò avrebbe potuto, in determinate circostanze, non assicurare la piena indipendenza della funzione giudicante. D'altra parte non è parso nemmeno opportuno giungere all'altro estremo della designazione, per così dire canonica, di tutti i componenti del collegio, da trarsi dagli ufficiali del corpo con il criterio del grado e dell'anzianità, perché ciò avrebbe impedito di attuare, nell'esercizio della funzione di giudice, un sistema di avvicendamento, che offre tra l'altro il vantaggio di completare la preparazione dell'ufficiale, anche nel campo dell'amministrazione della giustizia, che nel nuovo sistema viene considerato come importante attributo dell'esercizio del grado e del comando. Si è perciò stabilito che soltanto il Presidente è designato tra gli ufficiali del corpo secondo il grado e l'anzianità, conferendosi la funzione all'ufficiale superiore più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano, dopo il comandante del corpo; mentre i giudici sono scelti, con criterio discrezionale, rispettivamente, uno dal comandante di un battaglione del medesimo corpo e l'altro dal comandante di altro corpo, all'uopo preventivamente designato dal comandante territoriale.

L'intervento di un giudice tratto da altro corpo risponde tra l'altro alla opportunità di una giustizia che risenta il meno possibile delle particolari situazioni dell'ambiente in cui il reato è stato commesso.

La norma dell'art. 2, riproduce, con i necessari adattamenti,

al ministro delle forze armate. Il provvedimento del ministro... attiene agli effetti della convocazione del tribunale, le unità corrispondenti ai reggimenti. Il provvedimento del ministro... attiene al suo carattere... è in ogni tempo modificabile; ciò che consente di adeguare la norma alle mutevoli necessità dell'organizzazione militare, senza dar ricorso ad altro provvedimento legislativo.

Con l'art. 3 si stabiliscono le modalità per la designazione del presidente, dei giudici e degli altri organi che concorrono al funzionamento del tribunale militare di corpo. Non è sembrato conveniente adottare integralmente il sistema della designazione da parte del Comando, perché ciò avrebbe potuto, in determinate circostanze, non assicurare la piena indipendenza della funzione giudicante. D'altra parte non è parso nemmeno opportuno giungere all'altro estremo della designazione, per così dire meccanica, di tutti i componenti del collegio, da trarsi dagli ufficiali del corpo con il criterio del grado e dell'anzianità, perché ciò avrebbe impedito di attuare, nell'esercizio della funzione di giudice, un sistema di avvicendamento, che offre tra l'altro il vantaggio di completare la preparazione dell'ufficiale, anche nel campo dell'amministrazione della giustizia, che nel nuovo sistema viene considerato come importante attributo dell'esercizio del grado e del comando. Si è perciò stabilito che soltanto il Presidente è designato tra gli ufficiali del corpo secondo il grado e l'anzianità, conferendosi la funzione all'ufficiale superiore più elevato in grado e, a parità di grado, al più anziano, dopo il comandante del corpo; mentre i giudici sono scelti, con criterio discrezionale, rispettivamente, uno dal comandante di un battaglione del medesimo corpo e l'altro dal comandante territoriale, all'uopo preventivamente designato dal comandante territoriale. L'intervento di un giudice tratto da altro corpo risponde tra l'altro alla opportunità di una giustizia che risenta il meno possibile delle particolari situazioni dell'ambiente in cui il reato è stato commesso.

La norma dell'art. 3, riproduce, con i necessari adattamenti, quella dell'art. 289 del codice penale militare di pace. Essa risponde alla necessità di svincolare il giudizio in sede penale da ogni fattore estrinseco al procedimento giudiziario. Naturalmente, i motivi di incompatibilità, che sono di natura contingente, non eliminano le cause di incompetenza, che concernono appunto la capacità giuridica dell'ufficiale (art. 3 dell'ordinamento giudiziario militare).

Le norme sulla competenza sono ispirate alla necessità di limitare quella del tribunale di corpo ai casi che più direttamente interessano il servizio e la disciplina, per i quali la immediatezza del giudizio costituisce una delle precipue finalità dell'esercizio stesso della giurisdizione militare.

Per escludere ogni difficoltà d'interpretazione, si sono indicati tassativamente, e con il richiamo agli articoli del codice penale militare di pace in cui i reati hanno la loro previsione, i casi nei quali sussiste la competenza dei tribunali di corpo. Essi concernono i reati di: abbandono di posto e violata consegna (art. 118, 119 e 120); omessa presentazione in servizio (art. 123); ubriachezza in servizio (art. 139); forzata consegna (art. 140); resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella (art. 141); violenza a sentinella (art. 142); allentamento illecito (art. 147); diserzione (art. 143 e 149); distruzione o alienazione di oggetti di armamento, di equipaggiamento o di corredo (art. 164 e 165); disobbedienza (art. 172); insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 e 191); abuso d'autorità (art. 193 e 196); percosse (art. 222); ingiuria (art. 226); minaccia (art. 229); furto d'uso, o su cose di tenue valore, o su effetti di vestiario per sopprimere a deficienza del proprio corredo (art. 230). Tuttavia poiché per alcuni dei reati predetti, in concorso di circostanze aggravanti specifiche, la legge commina anche pene di particolare gravità, si è disposto, con una norma di massima, che la competenza del tribunale di corpo è limitata ai casi per i quali la legge stabilisce la pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni. Così, ad esempio, è disposta in linea generale la competenza del tribunale di corpo per il reato di abuso di autorità con violenza (art. 195); ma se la violenza consiste nell'omicidio ovvero in una lesione gravissima o grave, la cognizione del reato, che comporta una pena superiore nel massimo a cinque anni, appartiene al tribunale militare territoriale e non a quello di corpo.

La competenza è stabilita con il criterio personale indipendente dal luogo del commesso reato, e le condizioni sono le seguenti:

- a) che il colpevole sia un militare in servizio e presente nel corpo dove il tribunale si costituisce;
- b) che il colpevole non abbia grado di ufficiale.

Per escludere ogni difficoltà d'interpretazione, si sono indicati tassativamente, e con il richiamo agli articoli del codice penale militare di pace in cui i reati hanno la loro previsione, i casi nei quali sussiste la competenza dei tribunali di corpo. Essi concernono i reati di: abbandono di posto e violazione (art. 118, 119 e 120); omessa presentazione in servizio (art. 123); ubriachezza in servizio (art. 139); forzata consegna (art. 140); resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella (art. 141); violenza a sentinella (art. 142); allentamento illecito (art. 147); diserzione (art. 143 e 144); distruzione o alienazione di oggetti di armamento, di equipaggiamento e di corredo (art. 164 e 165); disobbedienza (art. 272); insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 e 191); abuso d'autorità (art. 195 e 196); percossa (art. 222); ingiuria (art. 226); minaccia (art. 229); furto d'uso, o su cose di tenue valore, o su effetti di vestiario per sopprimere a deficienza del proprio corredo (art. 230). Tuttavia poiché per alcuni dei reati prefetti, in concorso di circostanze aggravanti specifiche, la legge commina anche pene di particolare gravità, si è disposto, con una norma di massima, che la competenza del tribunale di corpo è limitata ai casi per i quali la legge stabilisce la pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni. Così, ad esempio, è disposta in linea generale la competenza del tribunale di corpo per il reato di abuso di autorità con violenza (art. 195); ma se la violenza esiste nell'omicidio ovvero in una lesione gravissima o grave, la cognizione del reato, che comporta una pena superiore nel massimo a cinque anni, appartiene al tribunale militare territoriale e non a quello di corpo.

La competenza è stabilita con il criterio personale indipendente dal luogo del commesso reato, e le condizioni sono le seguenti:

- a) che il colpevole sia un militare in servizio e presente nel corpo dove il tribunale si costituisce;
- b) che il colpevole non abbia grado di ufficiale.

2849

Le disposizioni dell'art. 5. sono in questo raggruppate, in quanto determinano una identica conseguenza, e cioè la esclusione della competenza del tribunale militare di corso: ma esse hanno ben diverso contenuto.

a) La prima concerne ogni caso di concessione, oggettiva o relativamente sia al criterio di assoluta limitazione o tenenza del tribunale di corpo. Il criterio che alle persone della competenza giudiziale di corpo, è ammissibile che lo stesso tribunale siano tutti di origine e competenza dello stesso tribunale che tutti di reati di concessione di procedimenti, sia che trattino reati di competenza di tribunali di corpo diversi, sia reati di competenza di altro giudice, ordinario o speciale, la competenza è stata o competente in mancanza del tribunale di corpo.

b) La seconda riguarda ogni caso di concessione di competenza di tribunale di corpo, sia che trattino reati di competenza di tribunali di corpo diversi, sia reati di competenza di altro giudice, ordinario o speciale, la competenza è stata o competente in mancanza del tribunale di corpo.

b) La seconda disposizione dipende dalla finalità stessa della istituzione del tribunale; mancando la disponibilità dell'imputato e quindi la possibilità di un immediato giudizio, cessa la ragione di essere la speciale giurisdizione. Ciò naturalmente esclude la possibilità del giudizio in contumacia.

no.) La terza disposizione risale alla esigenza di offrire nella legge un chiaro progetto finale per il caso in cui il tribunale non si possa concludere. Tuttavia, tenuto presenti le norme dettate per la composizione del tribunale, vi è fondata ragione ad ritenere che la disassoluzione, ispirata ad esigenze di completezza di sistema, sarà in pratica destinata all'inerzia.

La fondamentale importanza è l'art. 6 delle sovrane in cui è caratterizzata la neltiplico funzione del comandante del corpo. Fanno l'esercizio del suo potere di tribunale, per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, il comandante del corpo esercita, nella prima fase del provvedimento, la funzione propria del pubblico ministero, perché è con lo stesso ordine di convocazione del tribunale che si determina l'inizio dell'azione penale.

Il termine di non meno di tre giorni e di non più di cinque, che il secondo comma dell'art. 6 stabilisce, tra il giorno in cui viene dato l'ordine di convocazione e quello fissato per il dibattimento, garantisce l'esercizio dei diritti riservati alla parti e l'adempimento dei compiti che sono conferiti ad altri comandanti (vedi articolo 2) per la designazione dei due giudici.

L'ordine di convocazione del tribunale costituisce l'atto introduttivo del giudizio e, come tale, deve rispondere a precisi requisiti formali che sono indicati nell'art. 7, non diversamente da quanto è stabilito dal codice penale di rito per la richiesta di citazione per il giudizio. La inserzione dell'atto nell'ordine del giorno del corpo, risponde alle esigenze di esemplarità, che stanno a fondamento della creazione di questo speciale organo giudiziario.

Con l'art. 8 si dettano le norme relative alla nomina del difensore. L'intervento della difesa è obbligatorio, ma l'ufficio di difensore, può essere conferito soltanto a un ufficiale in servizio e presente nel corpo. Un diverso orientamento, nel senso di ammettere l'intervento del difensore non militare, con- durrebbe ad un notevole intralcio nello svolgimento della proce- dura, con la conseguenza che sarebbero compromesse le finalità di immediatezza di giudizio, che sono invece di primaria importan- za.

Le disposizioni relative agli atti preliminari al giudizio sono in gran parte riferite su quello contenuto nel codice penale militare o nel codice di procedura penale, relativamente al giudizio direttissimo. Esse hanno pertanto il carattere di un'ormai legge e delle esperienze.

Sulla opportunità della disposizione contenuta nell'art. 11 non occorre soffermarsi: rilevato la mancanza delle condizioni poste dalla legge per la convocazione del tribunale di corpo, è giusto che lo stesso comando revochi l'ordine di convocazione, senza far ricorso alla decisione del tribunale, il quale, del resto, conformemente a tutta la linea del sistema, limita il proprio funzionamento alla fase del giudizio.

Per quanto concerne il dibattimento, lo schema contiene (art. 1) una sola norma di richiamo alle disposizioni dei codici penali militari, non ravvisandosi alcuna particolare ragione per modificarlo, in questa parte, il sistema della legge generale, che offre la più ampia garanzia per i diritti della difesa, 8.7 assicurando nel contempo l'espeditività della procedura. Una sala 8.7 fondamentale eccezione alle regole comuni si contempla nel pro- getto, là dove (art. 11) si esclude la possibilità di ordinare una perizia nel corso del dibattimento, disponendosi invece che,

amento da questo è stabilito dal codice penale di rito per la richiesta di citazione per il giudizio. La inserzione dell'atto nell'ordine del giorno del corpo, risponde alle esigenze di esemplarità, che stanno a fondamento della creazione di questo speciale organo giudiziario.

Con l'art. 8 si dettano le norme relative alla nomina del difensore. L'intervento della difesa è obbligatorio, ma l'ufficio di difensore, può essere conferito soltanto a un ufficiale in servizio e presente nel corpo. Un diverso orientamento, nel senso di "inattesa" l'intervento del difensore non militare, condurrebbe ad un notevole intorbidito nello svolgimento della procedura, con la conseguenza che sarebbe compromessa la finalità di immediatezza di giudizio, che sono invece di primaria importanza.

Le disposizioni relative agli atti preliminari al giudizio sono in gran parte riferite su quello contenuto nel codice penale militare e nel codice di procedura penale, relativamente al giudizio direttissimo. Esse hanno pertanto il carattere di un'ormai lunga e felice esperienza.

Sulla opportunità della disposizione contenuta nell'art. 11 non occorre soffermarsi rilevando la mancanza delle condizioni poste dalla legge per la convocazione del tribunale di corpo, è giusto che lo stesso comandante revochi l'ordine di convocazione, senza far ricorso alla decisione del tribunale, il quale, del resto, confrontando a tutta la linea del sistema, limita il proprio funzionamento alla fase del giudizio.

Per quanto concerne il dibattimento, lo schema contiene (art. 1) una sola norma di richiamo alle disposizioni dei codici penali militari, non ravvisandosi alcuna particolare ragione per modificarlo. In questa parte, il sistema della legge generale, che offre la più ampia garanzia per i diritti della difesa, assicura nel contempo la speditezza della procedura. Una siffatta fondamentale eccezione alle regole comuni si contempla nei progetti, là dove (art. 11) si esclude la possibilità di ordinare una perizia nel corso del dibattimento, disponendosi invece che, ove il giudice ravvisi la necessità di accertamenti peritali, o comunque rilevi una particolare complessità di indagini,

rimette il procedimento al tribunale militare territoriale competente secondo le norme ordinarie. Trattasi, in questo caso, di una deroga imposta dallo stesso carattere e dalle precipue finalità del funzionamento del tribunale di corpo, che intanto si giustifica, in quanto tendo ad assicurare un giudizio immediato. Nel caso di perizia o di indagini complesse, le dette finalità divengono praticamente non conseguibili, sicchè appare del tutto ingiustificata la deroga all'ordinario sistema dell'amministrazione della giustizia militare, affidata ai tribunali militari territoriali.

Di speciale importanza è l'art. 13 dello schema specialmente per quanto concerne la disposizione del secondo comma, nella quale si concilia il potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio, con l'esigenza di mantenere inalterati i limiti della competenza del tribunale di corpo. Fermo il principio che il giudice dichiara la propria incompetenza nel corso del dibattimento, quando rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale di corpo, si estende l'obbligo di tale dichiarazione anche alla fase della deliberazione, dopo la chiusura del dibattimento, qualora il giudice ritenga di dover modificare la definizione giuridica del reato, o questo risulti diverso da quelli attribuiti alla competenza del tribunale di corpo.

o o

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano le disposizioni dei codici penali militari, con le seguenti principali modificazioni previste dall'art. 13:

1°) Alla deliberazione assiste il segretario, perchè, dovendo questi redigere la sentenza e le ordinanze, deve potere attingere dal corso della deliberazione stessa i motivi che determinano le decisioni.

2°) La sentenza è redatta dal segretario nel termine di cinque giorni da quello della deliberazione; termine non perentorio, ma la cui scadenza ha grande rilievo ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione da parte del pubblico ministero.

o o

Il tribunale, come organo concreto di giurisdizione, finisce di esistere con la pronuncia della sentenza; salvo l'obbligo dei singoli giudici di apporre la firma all'originale della sentenza, ²⁹⁴⁶ ~~questo è redatto dal segretario.~~

nelita di essere...
del tutto ingiustificata la delega all'ordinario...
amministrazione della giustizia militare, affidata ai tribunali
militari territoriali.

Di speciale importanza è l'art.13 dello schema specialmente per quanto concerne la disposizione del secondo comma, nella quale si concilia il potere del giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio, con l'esigenza di mantenere inalterati i limiti della competenza del tribunale di corpo. Fermo il principio che il giudice dichiara la propria incompetenza nel corso del dibattimento, quando rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale di corpo, si estende l'obbligo di tale dichiarazione anche alla fase della deliberazione, dopo la chiusura del dibattimento, qualora il giudice ritenga di dover modificare la definizione giuridica del reato, e questo risulti diverso da quelli attribuiti alla competenza del tribunale di corpo.

c o c

Per la deliberazione o la sentenza, si osservano le disposizioni dei codici penali militari, con le seguenti principali modificazioni previste dall'art.15:

1°) Alla deliberazione assiste il segretario, perchè, dovendo questi redigere la sentenza e le ordinanze, deve potere attingere dal corso della deliberazione stessa i motivi che determinano le decisioni.

2°) La sentenza è redatta dal segretario nel termine di cinque giorni da quello della deliberazione; termine non perentorio, ma la cui osservanza ha grande rilievo ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione da parte del pubblico ministero.

Il tribunale, come organo concreto di giurisdizione, finisce di esistere con la pronuncia della sentenza; salvo l'obbligo dei singoli giudici di apporre la firma all'originale della sentenza quando questa è redatta dal segretario.

2936

o o

Dal momento della pronuncia della sentenza, per tutti gli atti successivi che sarebbero di competenza del tribunale (decisione di inammissibilità di ricorso, decisione in sede di esecuzione, ecc.) al tribunale militare di corpo si sostituisce il tribunale militare territoriale del luogo dove il tribunale di corpo è stato costituito. A tali effetti, sono di fondamentale importanza le disposizioni dell'art. 16, con il quale si stabilisce che gli atti del processo, con l'originale della sentenza e il verbale di dibattimento, sono trasmessi immediatamente al tribunale militare, e che della ricezione degli atti il cancelliere del tribunale stesso dà avviso al procuratore militare.

Questa specialissima situazione processuale, nella quale un organo giudiziario permanentemente si sostituisce a quello occasionale e transitorio, ha reso necessaria una particolare disciplina dell'istituto del ricorso al tribunale supremo militare. Fermo il principio che anche la sentenza del tribunale di corpo debbono essere soggette al detto gravame, occorreva disciplinarne in modo speciale le modalità e i termini; e a ciò si provvede, con brevi ma chiare disposizioni, contenute negli articoli 17, 18 e 19.

Titolari del diritto di ricorso sono l'imputato e il procuratore militare del tribunale militare a cui gli atti sono stati rimessi.

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a partire da quello della pronuncia della sentenza; il procuratore militare nel termine di tre giorni a partire da quello dell'avviso della ricezione degli atti da parte del tribunale militare. Da questa diversità dell'atto, che determina la decorrenza del termine del ricorso, doveva necessariamente derivare la diversità dell'organo che è chiamato a raccogliere la dichiarazione del ricorrente stesso: quella dell'imputato è ricevuta dal segretario del tribunale di corpo, e ciò è stabilito espressamente dal primo comma dell'art. 17; per il ricorso del pubblico ministero, non sono state date specifiche disposizioni, sicchè, in virtù della generica norma di richiamo contenuta nell'art. 19, si osservano le disposizioni del codice penale militare, nel senso che il ricorso è raccolto dal cancelliere del tribunale territoriale.

Di speciale rilievo è la disciplina data alla presentazione dei motivi del ricorso dell'imputato; essi possono essere enunciati nell'atto stesso della dichiarazione; se non lo sono, devono essere presentati, a pena d'inammissibilità, dal difensore nominato per il giudizio davanti al tribunale supremo mi-

1321

nale della sentenza e il verbale di condanna si immedesimano nel tribunale militare, o che della ricezione degli atti il cancelliere del tribunale stesso dà avviso al procuratore militare.

Questo specialissimo si buezione processuale, nella quale un organo giudiziario permanentemente si sostituisce a quello occasionale e transitorio, ha reso necessaria una particolare disciplina dell'istituto del ricorso al tribunale supremo militare. Fermo il principio che anche la sentenza del tribunale di corpo debbono essere soggette al detto gravame, occorre disciplinarne in modo speciale le modalità e i termini; e a ciò si provvede, con brevi ma chiare disposizioni, contenute negli articoli 17, 18 e 19.

Titolari del diritto di ricorso sono l'imputato e il procuratore militare del tribunale militare a cui gli atti sono stati rimessi.

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a partire da quello della pronuncia della sentenza; il procuratore militare nel termine di tre giorni a partire da quello dell'avviso della ricezione degli atti in parte del tribunale militare. Da questa diversità dell'atto, che determina decorrenza del termine del ricorso, doveva necessariamente derivare la diversità dell'organo che è chiamato a raccogliere la dichiarazione del ricorrente stesso: quella dell'imputato è ricevuta dal segretario del tribunale di corpo, o ciò è stabilito espressamente dal primo capo dell'art. 18; per il ricorso del pubblico ministero, non sono state date specifiche disposizioni, sicchè, in virtù della generica norma di richiamo contenuta nell'art. 19, si osservano le disposizioni del codice penale militare, nel senso che il ricorso è raccolto dal cancelliere del tribunale territoriale.

Di speciale rilievo è la disciplina data alla presentazione dei motivi del ricorso dell'imputato; essi possono essere enunciati nell'atto stesso della dichiarazione; se non lo sono, devono essere presentati, a pena d'inammissibilità, dal difensore nominato per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello del-

285

l'avviso dato al difensore stesso, a' sensi dell'art. 393 del codice penale militare di pace. E' questa la più importante deroga al sistema ordinario, in questa materia, in quanto si elimina la distinzione tra motivi principali ed aggiunti, e si riconosce al difensore davanti al supremo organo giurisdizionale il diritto di presentare i motivi del ricorso, anche se questi non siano stati dedotti all'atto della dichiarazione. Naturalmente, rimane impregiudicato il diritto del difensore di aggiungere, nello stesso termine, nuovi motivi a quelli dedotti dall'imputato all'atto della dichiarazione del ricorso.

o
o o

Le disposizioni degli art. 20 e 21 rispondono esclusivamente ad esigenze di coordinamento, e costituiscono la riaffermazione del principio che dopo la pronuncia della sentenza, si sostituisce, a tutti gli effetti, al tribunale di corpo il tribunale territoriale a cui gli atti sono stati rimessi.

1 3 2 3

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SUI
TRIBUNALI MILITARI E CORPO

0 4 3 0

Istituzione e composizione dei tribunali militari di corpo.

Art. 1

(Casi di istituzione dei tribunali militari di corpo).
La giustizia penale militare è esercitata relativamente ai reati indicati nell'art. 4, dai tribunali militari di corpo, che si convengono presso i comandi di reggimento o di corrispondenti unità delle forze armate dello Stato, quando debba giudicarsi un reato di loro competenza.

Agli effetti del comma precedente, le unità corrispondenti al reggimento sono indicate con decreto del Ministro della Rispottiv forza armata.

Art. 2

(Composizione dei tribunali).

Il tribunale militare di corpo è composto di un presidente e di due giudici.

È presieduto l'ufficiale superiore più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano dopo il comandante del corpo; sono giudici un ufficiale superiore meno anziano del presidente, di altro corpo dipendente dallo stesso Comando Militare Territoriale ed un capitano di uno dei battaglioni del corpo presso il quale si convengono i tribunali, diverso dal battaglione al quale appartengono l'imputato.

Il giudice ufficiale superiore ed il giudice esortano sono designati rispettivamente dal comandante del corpo e dal comandante di battaglione al quale appartengono, su richiesta del comandante che convoca il tribunale.

Agli effetti del comma precedente, i corpi, ai quali ciascun comandante deve rinviare la richiesta per la designazione del giudice ufficiale esortatore, sono preventivamente stabiliti dal Comando Militare Territoriale.

Le funzioni del pubblico ministero e quello di segretario sono esercitate da ufficiali designati ai sensi dell'art. 6.

Art. 3

(Incompatibilità)

Non possono far parte del tribunale militare di corpo, né esercitare le funzioni di giudice pubblico ministero o di giudice esortatore, l'ufficiale offeso o danneggiato dal reato, quello che ha retto il rapporto sul fatto che forma oggetto del reato, quello che ha retto il rapporto sulla denuncia del plottone o della imputazione, o il comandante della forza armata dello Stato, a cui o dei corrispondenti rapporti della forza armata dello Stato, a cui

convocano presso il tribunale dello Stato, quando debba giudicarsi un reato delle forze armate dello Stato, quando debba giudicarsi un reato delle loro competenze.

Agli effetti del comma precedente, le unità corrispondenti al reggimento sono indicate con decreto del ministro della rispettiva forza armata.

Art. 2

(Composizione del tribunale).

Il tribunale militare di corpo è composto di un presidente e di due giudici.

Il presidente è l'ufficiale superiore più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano dopo il comandante del corpo; sono giudici un ufficiale superiore meno anziano del presidente, di altro corpo dipendente dallo stesso comando militare territoriale ed un capitano di uno dei battaglioni del corpo presso il quale si convoca il tribunale, diverso dal battaglione al quale appartiene l'imputato.

Il giudice ufficiale superiore ed il giudice esortano sono designati rispettivamente dal comandante del corpo e dal comandante di battaglione al quale appartengono, su richiesta del comandante che convoca il tribunale.

Agli effetti del comma precedente, i capi, di quale ciascun comandante deve ricevere la richiesta per la designazione del giudice ufficiale superiore, sono preventivamente stabiliti dal Comandante militare del territorio.

Le funzioni del pubblico ministero e quelle di segretario sono esercitate da ufficiali designati ai sensi dell'art. 6.

Art. 3

(Incompetibilità).

Non possono far parte del tribunale militare di corpo, né esercitare presso il tribunale nessuna delle funzioni di pubblico ministero o quelle di segretario, l'ufficiale offeso o danneggiato dall'atto, quello che ha redatto il rapporto sul fatto che forma oggetto della imputazione, o il comandante della compagnia, del plotone o del corrispettivo reparto delle forze armate dello Stato, a cui appartiene l'imputato.

C.A.P.O. II°
(Competenza dei tribunali militari di corpo)

Art. 4
(Limiti della competenza)

Appartiene al tribunale militare di corpo la cognizione dei reati previsti dagli articoli 148, 149, 150, 153, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 154, 155, 173, 175, 176, 185, 186, 188, 189, 226, 229, 233 del codice penale militare di pace, eccettuati i casi per i quali la legge stabilisce la pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, e altra pena più grave, quando trattisi di reati dovunque commessi da militari non aventi grado di ufficiale, che siano in servizio e presenti nel corpo presso cui il tribunale è costituito.

Art. 5.
(Esclusione della competenza del tribunale militare di corpo)

Le disposizioni di questo iterato non si applicano:
1°) nei casi di commissione di procedimenti per i quali la competenza non appartiene al tribunale militare di corpo;
2°) se l'imputato non è a disposizione dell'autorità militare;
3°) se il tribunale non si può costituire per mancanza di ufficiali aventi i requisiti richiesti dalla legge.

C.A.P.O. III°
Procedimento davanti ai tribunali militari di corpo.
Art. 6

(Convocazione del tribunale).

Quando è commessa un reato di competenza del tribunale militare di corpo, il comandante del corpo, al quale appartiene l'imputato, forma la facoltà prevista dall'art. 260, 2° comma del codice penale militare di pace, o, quando la convocazione del tribunale si bandisce il luogo, il giorno e l'ora, e trasmette al presidente la denuncia e il rapporto degli atti dello sommarie indagini eventualmente eseguite e rimanda la designazione dei giudici di consenso dell'art. 5. Tra il giorno in cui viene dato l'ordine di convocazione del tribunale e quello fissato per il dibattimento devono intercorrere non meno di tre giorni e non più di cinque. Con l'atto della convocazione del tribunale, il comandante designa un ufficiale, fuori dell'attorno per esercitare quelle di co ministero e un ufficiale, preliminare di giudizio e nel giudizio segretario negli atti. Preliminarmente la convocazione del tribunale può essere ordinata di cattura a carico dell'imputato.

Art. 4

(Requisiti dell'ordine di convocazione)

L'ordine di convocazione del tribunale contiene:

- 1°) la generalità dell'imputato, con l'indicazione del grado che riveste e del corpo a cui appartiene;
 - 2°) la enunciazione del reato, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti;
 - 3°) la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'imputato deve comparire.
- L'ordine di convocazione è inserito nell'ordine del giorno del corpo.

Art. 5

(Notificazione dell'ordine di convocazione e nomina del difensore)

L'ordine di convocazione del tribunale militare di corpo, nello stesso giorno in cui è emanato, viene dal segretario notificato all'imputato, con l'avvertenza che ha facoltà di scegliere entro le ventiquattro ore un difensore tra gli ufficiali di grado non superiore a capitano, in servizio nel corpo medesimo, e presenti nella sede del comando.

Se l'imputato non sceglie un difensore, questo è nominato dal presidente del tribunale.

Art. 6

(Avviso di nomina del difensore)

Il segretario notifica immediatamente al difensore l'avviso della nomina, e lo avverte che ha facoltà di esaminare gli atti processuali nel termine di ventiquattro ore.

Art. 7

(Atti preliminari al giudizio)

Il presidente del tribunale ha facoltà di ordinare la citazione dei testi e il richiamo dei documenti, che ritenne necessari e utili per l'accertamento dei fatti. La citazione dei testi è eseguita anche oralmente, e mezzo di un sottufficiale o l'uomo designato.

Il pubblico ministero o l'imputato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere la citazione dei testimoni e il richiamo dei documenti e possono presentare al dibattimento testimoniali senza citazione.

Sulla richiesta delle parti per la citazione di testimoni e per il richiamo dei documenti, decide il presidente del tribunale.

(Avviso della convocazione del tribunale)

Il comandante del corpo, o, prima dell'apertura del dibattimento, rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, revoca l'ordine di

tato deve comparire.
L'ordine di convocazione è inserito nell'ordine del giorno del corpo.

Art. 3.
(Notificazione dell'ordine di convocazione e nomina del difensore.)

L'ordine di convocazione del tribunale militare di corpo, nello stesso giorno in cui è emanato, viene dal segretario notificato all'imputato, con l'avvertenza che ha facoltà di scegliere entro le ventiquattro ore un difensore tra gli ufficiali di grado non superiore a capitano, in servizio nel corpo medesimo, e presenti nella sede del comando.

Se l'imputato non sceglie un difensore, questo è nominato dal presidente del tribunale.

Art. 9.

(Avviso di nomina al difensore).
Il segretario notifica immediatamente al difensore l'avviso della nomina, e lo avverte che ha facoltà di esaminare gli atti processuali nel termine di ventiquattro ore.

Art. 10.

(Atti preliminari al giudizio).
Il presidente del tribunale ha facoltà di ordinare la citazione dei testi e il richiamo dei documenti, che ritenesse necessari e utili per l'accertamento dei fatti. La citazione dei testi è eseguita anche oralmente, e mezzo di un sottufficiale dell'uopo designato.

Il pubblico ministero o l'imputato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere al presidente la citazione di testimoni e il richiamo di documenti e possono presentare al dibattimento testimonii senza citazione.

Sulla richiesta dello parti per la citazione di testimoni e per il richiamo di documenti, decide insieme bilunato il presidente.

Art. 11.

(Corso della convocazione del tribunale).

Il comandante del corpo, se, prima dell'apertura del dibattimento, rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, revoca l'ordine di convocazione, e rimette gli atti all'autorità giudiziaria competente.

te.

Art. 12.
(Dibattimento)

Per il dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari; sostituito il cancelliere il segretario.

Art. 13.
(Dichiarazione d'incompetenza).

Quando nel corso del dibattimento il tribunale rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, pronuncia sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza; e ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Nello stesso modo provvede, anche dopo la chiusura del dibattimento, quando, in seguito alle risultanze processuali, accerta che il fatto costituisce un reato diverso da quelli indicati nell'art.

Art. 14.
(Rimessione del procedimento)

Il tribunale quando riconosce che è necessario procedere a un'ispezione ovvero quando rileva una particolare complessità delle indagini ordina la rimessione del procedimento al tribunale militare territoriale, competente secondo le norme ordinarie.

Art. 15.
(Deliberazione e sentenza).

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari territoriali, salve le disposizioni seguenti:

Alla deliberazione assiste il segretario, cui spetta redigere la sentenza e le ordinanze.

Il presidente sottopone a decisione nell'ordine le questioni indicate nel primo comma dell'art. 473 del codice di procedura penale, e raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, dal meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal segretario, ed è letto immediatamente alla pubblica udienza dal presidente. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per l'imputato, anche se questi non è presente.

La sentenza con i voti è redatta dal segretario nel termine di cinque giorni decorrenti da quello della deliberazione, ed è firmato dal presidente, dai giudici o dallo stesso segretario.

Art. 16.
(Procedimento degli atti al tribunale militare territoriale)

Quando nel corso del dibattimento si verifica una delle condizioni indicate dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, pronuncia sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza; e ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Nello stesso modo provvede, anche dopo la chiusura del dibattimento, quando, in seguito alle risultanze processuali, accerta che il fatto costituisce un reato diverso da quelli indicati nell'art.

Art. 14.
(Rinessione del procedimento)

Il tribunale quando riconosce che è necessario procedere a un perizic ovvero quando rileva una particolare complessità delle indagini ordina la rinessione del procedimento al tribunale militare territoriale, competente secondo le norme ordinarie.

Art. 15.
(Deliberazione e sentenza).

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari territoriali, salve le disposizioni seguenti:

Alla deliberazione assiste il segretario, cui spetta redigere la sentenza e le ordinanze.

Il presidente sottopone a decisione nell'ordine le questioni indicate nel primo comma dell'art. 473 del codice di procedura penale, e raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, dal meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal segretario, ed è letto immediatamente alla pubblica udienza dal presidente. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione del segretario, ed è letta anche se questi non è presente.

La sentenza con i motivi è redatta dal segretario nel termine di cinque giorni decorrenti da quello della deliberazione, ed è firmato dal presidente, dal giudice e dallo stesso segretario.

Art. 16.
(Trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale)
La sentenza è trasmessa unitamente agli atti del processo e al verbale del dibattimento, al tribunale militare territoriale del luogo dove il tribunale militare di corpo è stato costituito.

Della ricezione degli atti il cancelliere del tribunale militare territoriale dà avviso al procuratore militare del Regno del tribunale medesimo, agli effetti dell'articolo seguente.

Art. 19.

(Casi e termini del ricorso al tribunale supremo militare)

Avverso la sentenza del tribunale militare di corpo possono ricorrere, nei casi stabiliti per le sentenze dei tribunali militari territoriali, l'imputato o il procuratore militare del Regno del tribunale militare territoriale a cui sono stati trasmessi gli atti, ai sensi dell'articolo precedente.

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a decorrere da quello della pronuncia della sentenza; il pubblico ministero nel termine di tre giorni, a decorrere da quello in cui ha ricevuto l'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 18.

(Presentazione della dichiarazione e dei motivi di ricorso)

Il ricorso per annullamento è proposto dall'imputato con dichiarazione ricevuta dal segretario del tribunale militare di corpo, sottoscritta dal dichiarante o dal segretario, osservate le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale.

I motivi di ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono a pena di inammissibilità presentarsi per iscritto entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'art. 193 c.p.m. p. del difensore nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciali della corte di cassazione.

Art. 19.

(Altre norme applicabili nel ricorso per annullamento)

Salvo quanto è stabilito da questo decreto, si osservano per il ricorso per annullamento avverso le sentenze del tribunale militare di corpo, le disposizioni dei codici penali militari, relative al ricorso avverso le sentenze del tribunale militare territoriale, sostituito al tribunale che ha pronunciato la sentenza quella a cui sono stati rimessi gli atti processuali, ai sensi dell'art. 16.

In caso di annullamento con rinvio il giudizio è rinviato 2838 un tribunale militare territoriale.

Art. 20
(Revisione)

Le sentenze del tribunale militare di corpo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 401 del codice penale. Tuttavia in caso di annullamento della sen-

1331

(Casi e termini del ricorso al tribunale supremo militare)

Avverso la sentenza del tribunale militare di corpo possono ricorrere, nei casi stabiliti per le sentenze dei tribunali militari territoriali, l'imputato o il procuratore militare del Regno del tribunale militare territoriale a cui sono stati trasmessi gli atti, ai sensi dell'articolo precedente.

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a decorrere da quello della pronuncia della sentenza; il pubblico ministero nel termine di tre giorni, a decorrere da quello in cui ha ricevuto l'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 18.

(Presentazione della dichiarazione o dei motivi di ricorso)

Il ricorso per annullamento è proposto dall'imputato con dichiarazione ricevuta dal segretario del tribunale militare di corpo, sottoscritta dal dichiarante o dal segretario, osservate le disposizioni dell'art. 107 del codice di procedura penale.

I motivi di ricorso possono annunciarli nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere in inammissibilità presentarsi per iscritto entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'art. 593 c.p.m.p. dal difensore nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciali della corte di cassazione.

Art. 19.

(Altre norme applicabili nel ricorso per annullamento)

Salvo quanto è stabilito in questo decreto, si osservano per il ricorso per annullamento avverso le sentenze del tribunale militare di corpo, le disposizioni dei codici penali militari, relative al ricorso avverso le sentenze del tribunale militare territoriale, sostituito al tribunale che ha pronunciato la sentenza quella a cui sono stati rimessi gli atti processuali, ai sensi dell'art. 16.

In caso di annullamento con rinvio il giudizio è rinviato **2038** a un tribunale militare territoriale.

Art. 20

(Revisione)

Le sentenze del tribunale militare di corpo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 401 del codice penale militare di pace. Tuttavia, in caso di annullamento della sentenza di condanna, il giudizio è rinviato ad un tribunale militare territoriale.

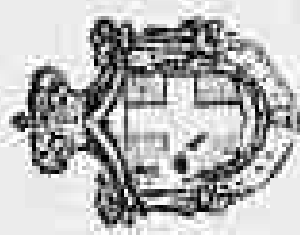
- 6 -

C A P O VI°

Della esecuzione

Art. 21.
(Norma generale)

Per l'esecuzione si osservano le disposizioni del libro terzo, titolo sesto del codice penale militare di pace, sostituito, ad ogni effetto, al tribunale militare di corpo e al pubblico ministero presso il tribunale medesimo; il tribunale militare territoriale e il pubblico ministero presso lo stesso tribunale.



PROCURA GENERALE MILITARE

PRESSO IL

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

N. 1790 P.G.
Prot.

Roma, li 7 maggio 1946

Risposta al foglio del

N. Allegati N.

STAMPERIA REALE DI ROMA

Oggetto: Tribunali di Corpo.
Unit Tribunale

RISERVATA

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione per l'Esercito (M.M.I.A.)

Indicare sempre nella risposta la data e i numeri della presente.

= R O N A =

Further to previous correspondence on the matter, I would inform your mission the we have today forwarded to the Ministry of War the final draft of the legislative measure on unitary tribunals; together with an illustrative report for the Council of Ministers.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(U. Bersari)

2937

W. D. S. Y.

0900

Oggetto: Tribunali di Corpo.
Unit Tribunale

RISTRUTTA

ALTA COMMISSIONE ALLIATA
Sottocommissione per l'Esercito (M.M.I.A.)

11/11/5

= R O M A =

Further to previous correspondence on the
matters, I would inform your mission the we have
today forwarded to the Ministry of War the
final draft of the legislative measure on units
military tribunals, together with an illustrative
report for the Council of Ministers.
illustrative per il Consiglio dei Ministri.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(U. Borsari)

2937

W. Dwy.

IN	16	OUT
Date 10/5		Time 1230
16		13/5

Subject : Legal Reform - Military Tribunals

Land Forces Sub-Comm. A.C.
(M.S./.) R.O.M.B.

— A 023

16 May 1946.

To : Executive Commissioner A.C.

1. I wish to bring to your notice the unsatisfactory working of the Italian Military Legal Machine.

2. Italian military personnel are subject to Italian Military Law which is supposed to work as follows:-

- (a) Summary awards by Commanding Officers for acts of indiscipline.
- (b) Trial by permanent and static Military Tribunals for "crimes".

3. In June 1945 it became clear that some legal reform in the Italian Army was necessary to cope with the ever increasing number of cases awaiting trial.

Accordingly various channels were explored, and the advice of the AG legal adviser was taken.

4. On 28 Sep 45 a long memorandum was sent to General BRESARI the Procuratore Militare containing concrete suggestions for the setting up of ad hoc Military Courts Martial, and suggesting a meeting for discussion of any difficulties which might arise.

5. Procuratore answered on Oct 3 and meeting was called on 9 Oct at which Procuratore raised a number of objections to Courts Martial, but agreed that reform was necessary. Finally he agreed to work out some concrete proposals which would

- (a) Leave existing Military Tribunals untouched and
- (b) Set up Regimental Courts Martial in addition.

2936

6. His proposals were received on 10 Nov 45 and I addressed a letter to Ministry of War on the subject on 10 Nov 45.

7. A further meeting was held on 20 Dec at which Navy Staff and Air Force were represented. Procuratore again raised many objections to setting up of

To : Executive Commissioner A.C.

1. I wish to bring to your notice the unsatisfactory working of the Italian Military Legal machine.

2. Italian military personnel are subject to Italian Military law which is supposed to work as follows:-

(a) Summary awards by Commanding Officers for acts of indiscipline.

(b) Trial by permanent and static Military Tribunals for "crimes".

3. In June 1945 it became clear that some legal reform in the Italian Army was necessary to cope with the ever increasing number of cases awaiting trial.

Accordingly various channels were explored, and the advice of the AG legal adviser was taken.

4. On 29 Sep 45 a long memorandum was sent to General ROSSINI the Procuratore Militare containing concrete suggestions for the setting up of ad hoc Military Courts Martial, and suggesting a meeting for discussion of any difficulties which might arise.

5. Procuratore answered on Oct 3 and meeting was called on 9 Oct at which Procuratore raised a number of objections to Courts Martial, but agreed that reform was necessary. Finally he agreed to work out some concrete proposals which would

- (a) Leave existing Military Tribunals untouched and
(b) Set up Regimental Courts Martial in addition.

2930

6. His proposals were received on 10 Nov 45 and I addressed a letter to Ministry of War on the subject on 10 Nov 45.

7. A further meeting was held on 20 Dec at which Navy, Army and Air Force were represented. Procuratore again raised many objections to setting up of Courts Martial, but no serious difficulty remained after argument, and Procuratore nursed up in favour of the establishment of those Courts.

8. On 10 Jan 46 a Commission was set up to study in detail the possibility of forming Corps Tribunals and on the 13 March 46 the Draft Decree for the introduction of Corps Tribunals was passed to M.M.I.A. and M.M.I.A. approved the Decree with certain amendments.

9. On 19 April 46 Procuratore raises the whole question again by sending long extracts from a Book by one PIERO VICO which raises all the old arguments

./.

- 2 -

which have already been discussed, and which "raises doubts as to the soundness of Regimental Tribunals."

10. Meanwhile the number of military personnel awaiting trial has risen from 110,000 in April 1945 to 212,000 in February 1946, and the number of cases tried monthly by the Military Tribunals has fallen from 8,000 in August 1945 to 3,641 in February 1946.

The existing Italian system has proved itself quite incapable of dealing with the situation, and Gen. BORSARI's oft quoted theory that the best thing is to do nothing because matters will in time right themselves, has proved to be as false as it was thought to be the first time he expressed it.

11. As there seems to be little hope of my advice in this matter being accepted by the Procuratore Militare (although favoured by officials within the War Ministry) I should be glad of your view or instructions in this matter.

L. Browning

Major General,
M.M.I.A.

2935

10/5

7

TRANSLATION

FROM: General Military Prosecutor's Office
TO : M.M.I.A.

REF: 1588 PG
DATE: 23/4/46

027

SUBJECT: Application of the Military Peacetime
Penal Jurisdiction.

We enclose, for your information, copy of circular 19/4/46 addressed by this Attorney Generals Office to Military Attorney's Offices under our Command, which lays down the regulations regarding the passing from military wartime jurisdiction to the peacetime jurisdiction and containing instructions for the functioning of the Offices.

The General Military Prosecutor
U. Borsari.

2934

TRANSLATION

FROM: Office of the Military Attorney General
of the Realm c/o Mil. Supreme Tribunal

REF: 1504

TO : Military Prosecutors at Mil. Terr. Trib.s
and to the Presidents of Mil. Terr. Trib.s

DATE: 19/4/46

Circular 676.

SUBJECT : Military Penal law of peace time.

In compliance with article 1 of D.L.L. 8/2/46 N° 49 and article 1 of D.L.L. 21/3/46 N° 144, w.e.f. 15/4/46 the state of war, and the application of the Military wartime Penal law and the carrying out of the Military penal jurisdiction of war, have ceased apart from different regulations of the Military penal codes and of the above D.L.L. N° 144.

The cessation has also been ordered by the Military Administration w.e.f. same date, of the condition of mobilisation of all the HQs, Units and various branches of the State Armed forces and therefore Military Penal Law of War is no more applicable, not even as laid down by art. 11 Military Penal Code of War.

We think it as well to draw the attention of the Military Prosecutors to the following points :

1 - Penal action.

W.e.f. April 15th, the starting and the exercise of penal action is the duty of the Public Attorney at Military Tribunals (art. 290 Military Penal Code of peace-time). The starting is carried out by the a/m Official (art. 269 Mil. Penal Code of peace) in the event of a legal request or a complaint not being necessary for the starting. (The latter is only laid down with reference to the possible case of military crimes connected with crimes punishable further to a complaint of the offended person as laid down by art. 49 last para of

-2-

Code of Penal Procedure).

As regards the legal request, special attention must be brought (setting aside the numerous cases laid down by art. 260 Military Penal Code of peace-time) to the cases of crimes committed by Commanders, during the state of war, on their carrying out ~~the~~ command, as laid down by para 1 art. 248 Mil. Penal Code of War. It deals with those crimes, the active subject of which is the commander, as laid down by the law (articles from 94 to 100, 102 to 107 etc.). This regulation does not apply therefore to crimes even if committed by commanders of Higher Formations or Units, when the law considers as active subject the soldier in general (for example, art. 51, 58 Military Penal Code of War).

The principle of the autonomy of penal action is not contradicted in the cases in which the trial can be started but may not be continued unless due authorisation is granted (for example art. 16 Penal Procedure Code, art. 3 R.D.L. 9/12/41 N° 1386).

It is no more possible to apply ~~the~~ art. 245 Military Penal Code of War (modified by art. 6 of DLL 26/4/45 N° 310) and therefore w.e.f. 15 April the Military Prosecutors are competent to decide if the action can be started also in the case of the preliminary documents having been sent to Military Ministers or to Military Territorial Commanders and no decision of theirs has been taken on the matter before that date. The preliminary acts must, in case of need, be given back.

The decisions taken by Military Ministers and by Military Territorial Commands before 15th April as regards the starting, the prohibition, or the repeal of the penal action, are final and cannot be altered unless the fact is changed as a consequence of fresh information.

When it is necessary to repeal the suspension of the penal action ordered by Military Ministers or by Military Territorial Commanders before 15th April, the military judicial authorities must take the necessary action. Trials, the enquiries of which were not started or not finished when state of war ceased.

As regards the regulation laid down by art. 300 N° 1 Military Penal Code of War, the enquiry continues, (in compliance with the regulations of Military Penal Procedure of peace-time, and contrarily to the art. 324 which lays down that formal enquiry is obligatory in case of crimes for which

-3-

death sentence is awarded or life imprisonment) art. 9 of DLL 21/3/46 N° 144 states that art. 278 para 1 of Military Penal Code of War continues to be in force. Therefore, the summary enquiry can be ordered or continued, whatever may be the sentence laid down by the law for the crime, in the case of all proceedings for crimes committed during the state of war and which can be punished under military penal law of war.

- 3 - Warrants, Arrest warrant, and open arrest, in the trials for crimes committed during the state of war and which can be punished under military penal law of war.

The application of ~~the~~ articles 313 para 3 and 322 of military penal code of peace-time would almost always prohibit the proceeding with an order of reporting for trial and granting open arrest to the accused, owing to high maximum of sentence laid down by the regulations of Military Penal Code of War.

Article 8 para 1 of DLL 21/3/46 N° 144, to avoid this inconvenience, lays down, in conformity with art. 272 para 1 Mil. Penal Code of War, that, as regards the trials for crimes committed during state of war, the arrest warrant is obligatory when the law lays down the death sentence for the crime.

In the same trials, in compliance with para 2 of the same art. 8, open arrest can be granted if the death sentence is not laid down for the crime.

This regulation is in conformity with that laid down by art. 273 of Military Penal Code of War (para 1). Contrarily to art. 273 Military Penal Code of War, last para, open arrest can be granted at present (in compliance with art. 323 para 1 of Military Penal Code of Peace-time) in any state of the judicial enquiry or of the trial, except when the trial is carried out at Military Supreme Tribunal.

We recall to mind, as regard regulations on arrest, on the issuing of an arrest-warrant and on the length of preventive holding custody, circular 652 dated 26/1/45 of our Attorney Generals Office, which laid down that, since penal military law contains regulations particular and different from those of the penal procedure code and which must be observed in replacement of the corresponding ones of said code, ²⁹³¹ alterations made by the DLL 10/8/44 N° 194 to rules of procedure which do not regard the trials under the competency of the Military Tribunals cannot be applied to crimes under Military jurisdiction.

-4-

- 4 - Competency of the Military Tribunals of peace in the case of crimes laid down by military penal code of war committed during the state of war.

In order to avoid interpretation doubts, art. 6 of the D.L.L. 21/3/46 N° 144 lays down the rule (drawn from the principle of the ultractivity of the substantial military penal law of war laid down by art. 23 Military Penal Code of War, compared with art. 263 military penal code of peace) that competency for military crimes laid down by Military Penal Code of War committed during the state of war, belongs to Military Tribunals of peace.

The latter are competent for crimes against the laws and usages of war, committed by members of enemy armed Forces, either laid down by Military Penal Code of War, or by other special laws or by international agreements.

- 5 - Command of the personnel i/c Military Tribunals, Control, and supervising.

The Military Attorney supervises all the personnel of the Tribunals' Offices, though all the officials of the Military Legal Corps and of the Military judicial chanceries are under command of Military Attorney General (art. 50 para 1 and last of the R.D. 9/9/41 N° 1022). The military prosecutor, in the exercise of his judicial activity, is independent from local Military Authorities (189 para C) of the Regulation for garrison service approved by R.D. 11/5/36.

The relations between the Office of Presidency and the Military Prosecutor's Office are regulated, as is known, by the Regulations on the Military Judicial Organisation and by the Regulations for the garrison service. Due explanations were given by Supreme H.Q. with the circular dated 16/1/43 254 (General Affairs), which is a useful interpretation of the above Regulations on the Military Judicial Organisation and is valuable, as a rule, also for peace time.

In order that our General Prosecutor's Office can carry out the tasks entrusted by the law (art. 51 R.D. 9/9/41 N° 1022) regarding the supervising of order and good administration of justice in the Military Tribunals, and can propose the eventual provisions needed, Military Attorneys must inform our office with great care, either with the normal monthly reports, or, when it is necessary, with special reports on the work carried out by the Tribunals, on the inconveniences which may crop up and any cause of stopping and slowing down, or of irregular functioning of the services.

-5-

- 6- With the cessation of the state of war, the competency of the Military Tribunals, in compliance with art. 1 RDL 29/7/43 N° 668, to deal with crimes which once were the competency of the special Tribunal for the State Defence, also ceased.

The Military Tribunals retain however the competency to deal with those crimes for which the competency was transferred to the Special Tribunal for the Defence of the State by art. 2 RDL 9/12/41 N° 1836.

The passing from the state of war to the state of peace has now required, as concerns Military Penal Justice, the issue of numerous regulations of temporary law, because the Military Penal Codes lay down precisely the limits of time and of place for the application of the Military Penal Laws of War, and expressly lay down what must happen in the case of the trials pending at the time when the state of war ceased.

The D.L.L. 21/3/46 N° 144 has mainly laid down only rules of substantial right, procedure rights and organisation, aimed at avoiding that Military Judicial organisation receive any harm by an automatic and immediate passing from war-law to peace-time-law, considering the special situation of the post-war period and of the armistice-state at present continuing.

We trust that the active work of the Military Attorneys and of all the Judges and Officials under their command will avoid any uncertainty or inconvenience and to ensure the regular passing under the military penal law of peace-time, the main source of which is the military penal code of peace approved by the R.D. 20/2/41 and being applied fully at present for the first time.

Kindly acknowledge receipt.

General Prosecutor
U. BORSARI.

2929



PROCURA GENERALE MILITARE

PRESSO IL

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

N.

1588 P.C.

di Pro

Roma, li

23

ROMA

N.

Alleg.

Uno

Risposte a nota del

STAMPERIA REALE DI ROMA

Oggetto:

Applicazione della legge penale militare di pace.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA

SOTTOCOMMISSIONE PER L'ESERCITO

ROMA

19

Si trasmette, per conoscenza, a codesta Sottocommissione copia della circolare 19 a rile-
ta 1946 indirizzata da questa Procura Generale
alle dicendenze Procura Militari, illustrativa
delle norme per il passaggio dalla giurisdizione
penale militare di guerra a quella di pace e
contenente disposizioni per il funzionamento
degli uffici.

IL PROCTORE GENERALE MILITARE

(U. Bersani)

M. D. S. G.

2928

Indicare sempre nella risposta la data e i numeri della presente.

1000
28/4

1730
7/5

PROCURA GENERALE MILITARE DEL REGNO
presso il
TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

Circolare n° 676
Prot. n° 1504 P.G.

Roma 19 aprile 1946

OGGETTO: Legge penale militare di pace.-

AI SIGNORI PROCURATORI MILITARI presso
i Tribunali Militari Territoriali

LORO SEDI

e, per conoscenza;

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

~~~~~  
Ai termini degli artt. 1 del D.L.L. 8 febbraio 1946 n° 49 e 1 del D.L.L. 21 marzo 1946 n° 144, con il giorno 15 aprile 1946 è cessato lo stato di guerra e sono cessati l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo le diverse disposizioni dei codici penali militari e del citato D.L.L. n° 144.

E' stata anche disposta dallo Amministrazioni militari la cessazione alla stessa data dello stato di mobilitazione di tutti i comandi, reparti ed enti vari delle Forze armate dello Stato, cosicché la legge penale militare di guerra non è più applicabile nemmeno ai termini dell'art. 11 cod. pen. mil. guerra.

Si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei Signori Procuratori militari sui seguenti punti:

I - Azione penale -

Dal 15 aprile l'inizio e l'esercizio dell'azione penale spetta no al pubblico ministero presso i Tribunali militari (art. 290 c.p.m. I.). L'inizio avviene d'ufficio (art. 269 c.p.m.p.) quando non sia cessata la richiesta, o la querela. (Quest'ultima menzionata solo con riferimento ai possibili casi di connessione, ai sensi dell'art. 49 ultimo cpv. cod. proc. pen., di reati militari con reati punibili a quere la della persona offesa). Quanto alla richiesta, merita speciale attenzione, prescindendo dai numerosi casi previsti dall'art. 260 c.p.m.p.,

Roma 19 aprile 1946

OGGETTO: Legge penale militare di pace.-

AI SIGNORI PROCURATORI MILITARI presso  
i Tribunali Militari Territoriali

LORO SEDI

e, per conoscenza;

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

~~~~~  
Ai termini degli artt. 1 del D.L.L. 8 febbraio 1946 n° 49 e 1 del D.L.L. 21 marzo 1946 n° 144, con il giorno 15 aprile 1946 è cessato lo stato di guerra e sono cessati l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo le diverse disposizioni dei codici penali militari e del citato D.L.L. n° 144.

E' stata anche disposta dallo Amministrazioni militari la cessazione alla stessa data dello stato di mobilitazione di tutti i comandi, reparti ed enti vari delle Forze armate dello Stato, cosicché la legge penale militare di guerra non è più applicabile nemmeno ai termini dell'art. 11 cod. pen. mil. guerra.

Si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei Signori Procuratori militari sui seguenti punti:

I - Azione penale -

Dal 15 aprile l'inizio e l'esercizio dell'azione penale spetta no al pubblico ministero presso i Tribunali militari (art. 290 c.p.m. P.). L'inizio avviene d'ufficio (art. 269 c.p.m.p.) quando non sia cessata la richiesta, o la querela. (Quest'ultima menzionata solo con riferimento ai possibili casi di connessione, ai sensi dell'art. 49 ultimo cpv. cod. proc. pen., di reati militari con reati punibili a quere la della persona: offesa). Quanto alla richiesta, merita speciale attenzione, prescindendo dai numerosi casi previsti dall'art. 260 c.p.m.p., il caso contemplato dall'art. 248, prima parte, c.p.m.g. di reati commessi durante lo stato di guerra da comandanti nell'esercizio del comando. Trattasi di quei reati nei quali come soggetto attivo è dalla legge indicato il comandante (art. da 94 a 100, 102 a 107 ecc.). La disposizione non si applica pertanto a reati, sia pure commessi da comandanti di unità o di reparti, quando la legge considera come soggetto attivo il militare in genere, o chiunque (p.es. art. 51 e 58 cod. pen. mil. guerra).

./.

Il principio dell'autonomia dell'azione penale non è contraddetto allorché, pur potendosi il procedimento penale iniziare, se esso non possa proseguire senza un'autorizzazione, quando questa è prescritta (v. per es. art. 16 cod. proc. pen., 3 R.D.L. 9 dicembre 1941 n° 1386).

Cessando l'applicabilità dell'art. 243 cod. pen. mil. guerra, modificato dall'art. 6 del D.L.L. 26 aprile 1943, n° 310, dal 15 aprile la decisione circa la promovibilità dell'azione spetta al Procuratore militare anche nei casi in cui gli atti preliminari siano stati inviati ai Ministri militari o ai Comandanti militari territoriali e non sia intervenuta una loro decisione prima di quella data. Gli atti preliminari dovranno, occorrendo, esser chiesti in restituzione.

I provvedimenti adottati dai Ministri militari e dai Comandanti militari territoriali prima del 15 aprile per l'inizio, il divieto, o la revoca dell'azione penale sono definitivi e non possono essere modificati se non quando il fatto venga, per sopraggiunte nuove risultanze, a risultare diverso.

Allorché invece occorra provvedere alla revoca della sospensione dell'azione penale disposta dai Ministri militari o dai Comandanti militari territoriali prima del 15 aprile, il relativo provvedimento è di competenza dell'Autorità giudiziaria militare.

II - Procedimenti penali nei quali l'istruzione non era iniziata o non era compiuta al momento della cessazione dello stato di guerra

In relazione al disposto dell'art. 300 n° 1 cod. pen. mil. guerra, secondo il quale l'istruzione prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace, ed in deroga al disposto dell'art. 324, che prescrive l'obbligatorietà dell'istruzione formale per i reati per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, l'art. 9 del D.L.L. 21 marzo 1946 n° 144, stabilisce che continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278 p.p. del cod. pen. mil. guerra. L'istruzione sommaria, pertanto, può essere disposta o continuata, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato, per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra.

III - Mandati, ordini di cattura e libertà provvisoria nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra

L'applicazione degli articoli 313 n° 3 e 322 del cod. pen. mil. di pace vieterebbe quasi sempre di procedere con mandato di comparizione e di concedere la libertà provvisoria agli imputati, data l'età avanzata dei massimi di pena stabiliti dalle norme del codice penale militare di guerra.

L'articolo 8 primo comma del D.L.L. 21 marzo 1946, n° 144, ad evitare tale inconveniente, stabilisce, in conformità dell'art. 272 p.p. cod. pen. mil. guerra, che, relativamente ai procedimenti per reati

non sia intervenuta una loro decisione prima di quella data. Gli atti preliminari dovranno, occorrendo, esser chiesti in restituzione.

I provvedimenti adottati dai Ministri militari e dal Comandante militari territoriali prima del 15 aprile per l'inizio, il divieto, o la revoca dell'azione penale sono definitivi e non possono essere modificati se non quando il fatto venga, per sopraggiunte nuove risultanze, a risultare diverso.

Allorchè invece occorre provvedere alla revoca della sospensione dell'azione penale disposta dai Ministri militari o dai Comandanti militari territoriali prima del 15 aprile, il relativo provvedimento è di competenza dell'Autorità giudiziaria militare.

II - Procedimenti penali nei quali l'istruzione non era iniziata o non era compiuta al momento della cessazione dello stato di guerra -

In relazione al disposto dell'art. 300 n° 1 cod. pen. mil. guerra, secondo il quale l'istruzione prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace, ed in deroga al disposto dell'art. 324, che prescrive l'obbligatorietà dell'istruzione formale per i reati per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, l'art. 9 del D.L.L. 21 marzo 1946 n° 144, stabilisce che continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278 p.p. del cod. pen. mil. guerra. L'istruzione sommaria, pertanto, può essere disposta o continuata, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato, per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra.

III - Mandati, ordini di cattura e libertà provvisoria nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra -

L'applicazione degli articoli 313 n° 3 e 322 del cod. pen. mil. di pace vieterebbe quasi sempre di procedere con mandato di comparizione e di concedere la libertà provvisoria agli imputati, data l'obbligatorietà dei massimi di pena stabiliti dalle norme del codice penale militare di guerra.

L'articolo 8 primo comma del D.L.L. 21 marzo 1946, n° 144, ad evitare tale inconveniente, stabilisce, in conformità dell'art. 272 p.p. cod. pen. mil. guerra, che, relativamente ai procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, il mandato di cattura è obbligatorio quando per il reato la legge stabilisce la pena di morte.

./.

- 3 -

Negli stessi procedimenti, ai termini del secondo comma dello stesso articolo 8, la libertà provvisoria può essere concessa quando si tratti di reato per il quale non sia stabilita la pena di morte. Questa disposizione è conforme a quella contenuta nel cpv. 1° dell'art. 273 cod. pen. mil. guerra. Differentemente, però, da quanto prescrive l'ult. opv., dello stesso articolo 273 c.p.m.g., la libertà provvisoria può ora, ai sensi dell'art. 323 p.p. cod. pen. mil. pace, essere concessa in ogni stato dell'istruzione e del giudizio, escluso il giudizio davanti al Tribunale supremo militare.

Si richiama, a proposito delle norme sull'arresto, sulla apendizione del mandato di cattura e sulla durata della custodia preventiva la Circolare di questa Procura Generale n° 652, in data 26 gennaio 1945, nella quale si esprimeva che, contenendo la legge penale militare disposizioni speciali e diverse da quelle del codice di procedura penale, le quali debbono essere conservate in sostituzione di quelle corrispondenti del detto codice, non possono applicarsi ai reati soggetti alla giurisdizione militare le modificazioni portate, con il D.L. L. 10 agosto 1944, n° 194, a disposizioni di procedura che non riguardano i procedimenti di competenza dei Tribunali militari.

IV - Competenza dei Tribunali militari di pace anche per reati preveduti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra -

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'art. 6 del D.L. L. 21 marzo 1946, n° 144, precisa la regola, tratta dal principio dell'ultrattività della legge penale militare sostanziale di guerra contenuta nell'art. 23 cod. pen. mil. guerra in relazione all'art. 263 cod. pen. mil. pace, che la cognizione dei reati militari preveduti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra spetta ai Tribunali militari di pace. Gli stessi Tribunali sono competenti a conoscere dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche, preveduti sia dal codice penale militare di guerra, sia da altre leggi speciali, sia da convenzioni internazionali.

V - Dipendenza del personale addetto ai Tribunali militari. Sorveglianza e vigilanza. -

Il Procuratore militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del Tribunale, ferma la dipendenza di tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari del Procuratore generale militare (art. 50 opv. 1° e ultimo del R.D. 9 settembre 1941, n° 1022). Il Procuratore militare nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie è indipendente (art. 189 lett. o) delle Norme

l'ult.cpv., dello stesso articolo 273 c.p.m.g., la libertà provvisoria può ora, ai sensi dell'art. 323 p.p. ccd.pen.mil.pace, essere concessa in ogni stato dell'istruzione e del giudizio, escluso il giudizio davanti al Tribunale supremo militare.

Si richiama, a proposito delle norme sull'arresto, sulla opedizione del mandato di cattura e sulla durata della custodia preventiva la Circolare di questa Procura Generale n° 652, in data 26 gennaio 1945, nella quale si esponeva che, contenendo la legge penale militare disposizioni speciali e diverse da quelle del codice di procedura penale, le quali debbono essere osservate in sostituzione di quelle corrispondenti del detto codice, non possono applicarsi ai reati soggetti alla giurisdizione militare le modificazioni portate, con il D.L. L. 10 agosto 1944, n° 194, a disposizioni di procedura che non riguardano i procedimenti di competenza dei Tribunali militari.

IV - Competenza dei Tribunali militari di pace anche per reati preveduti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra -

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n° 144, precisa la regola, tratta dal principio dell'ultrattività della legge penale militare sostanziale di guerra contenuta nell'art. 23 cod.pen.mil.guerra in relazione all'art. 263 cod.pen.mil.pace, che la cognizione dei reati militari preveduti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra spetta ai Tribunali militari di pace. Gli stessi Tribunali sono competenti a conoscere dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche, preveduti sia dal codice penale militare di guerra, sia da altre leggi speciali, sia da convenzioni internazionali.

V - Dipendenza del personale addetto ai Tribunali militari. Sorveglianza e vigilanza. -

Il Procuratore militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del Tribunale, ferma la dipendenza di tutti i funzionari che accompagnano il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari del Procuratore generale militare (art. 50 cpv. 1° e ultimo del R.D. 9 settembre 1941, n° 1022). Il Procuratore militare nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie è indipendente dalle locali Autorità militari (R 189 lett.c) delle Norme per il servizio di presidio, approvate con il R.D. 11 maggio 1936).

I rapporti tra l'Ufficio di presidenza e quello del Procuratore militare sono regolati, come è noto, dalle Norme dell'ordinamento giudiziario militare e dalle Norme per il servizio di presidio. Oppure i chiarimenti furono impartiti dal Comando supremo con la Circolare in data 16 gennaio 1943 n° 254 (Aff.Gen.), la quale costituisce un'utile interpretazione delle disposizioni ordinarie, valevole in massima anche per il tempo di pace.

Affinchè questa Procura Generale possa espletare le attribuzioni affidate dalla legge (art. 51 R.D. 9 settembre 1941 n° 1022) circa la vigilanza per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei Tribunali militari e possa proporre gli eventuali provvedimenti di cui si riconosca la necessità, i Signori Procuratori militari dovranno informare questo Ufficio con attenta cura, sia mediante i consueti rapporti mensili, sia, ogni qualvolta occorra, con speciali rapporti, sull'andamento dei Tribunali, sugli inconvenienti che dovessero verificarsi e su ogni causa di arresto di rallentamento, o di irregolare funzionamento dei servizi.

VI - Con la cessazione dello stato di guerra è cessata la coesistenza, devoluta ai Tribunali militari in forza dell'art. 1 del R.D. L. 29 luglio 1943, n° 668, dei reati già di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Rimangono però di competenza dei Tribunali militari i reati, la cognizione dei quali era stata ad essi sottratta ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 9 dicembre 1941, n° 1386, che li aveva dovoluti al Tribunale speciale.

Il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace non ha richiesto, per quanto riguarda la giustizia penale militare, l'emana-zione di numerose norme di diritto transitorio, perchè i vigenti codici penali militari hanno previsto con norme precise i limiti di tempo e di luogo dell'applicazione delle norme penali militari di guerra, re-golando espressamente la sorte dei procedimenti pendenti al momento della cessazione dello stato di guerra.

Il D.L.L. 21 marzo 1946 n° 144 si è sostanzialmente limitato a dettare norme di diritto sostanziale, di diritto processuale e di ordi-namento dirette ad evitare che l'ordine giuridico militare ricevesse danno da un passaggio automatico ed immediato dalla legislazione di guerra a quella di pace, data la speciale situazione del periodo post-bellico e del perdurante stato armistiziale.

Si confida che la salerte opera dei Signori Procuratori mili-tari e di tutti i magistrati e funzionari alle loro dipendenze varrà ad evitare ogni incertezza ed inconveniente e ad assicurare il regola-re trapasso alla legge penale militare di pace, la precippua fonte della quale, il codice penale militare di pace approvato con il R.D. 20 feb-braio 1941, trova ora per la prima volta integrale applicazione.

Pregasi accusare ricevuta della presente.

924

occorra, con speciali rapporti, sull'andamento dei tribunali, sugli inconvenienti che dovessero verificarsi e su ogni causa di arresto di rallentamento, o di irregolare funzionamento dei servizi.

VI - Con la cessazione dello stato di guerra è cessata la co-
gnizione, devoluta ai Tribunali militari in forza dell'art. 1 del R.D.
L. 29 luglio 1943, n° 668, dei reati già di competenza del Tribunale
speciale per la difesa dello Stato.

Rimangono però di competenza dei Tribunali militari i reati,
la cognizione dei quali era stata ad essi sottratta ai sensi dell'art.
2 del R.D.L. 9 dicembre 1941, n° 1386, che li aveva dovoluti al Tribu-
nale speciale.

Il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace non ha
richiesto, per quanto riguarda la giustizia penale militare, l'emanan-
zione di numerose norme di diritto transitorio, perchè i vigenti codi-
ci penali militari hanno previsto con norme precise i limiti di tempo
e di luogo dell'applicazione delle norme penali militari di guerra, re-
solvendo espressamente la sorte dei procedimenti pendenti al momento
della cessazione dello stato di guerra.

Il D.L.L. 21 marzo 1946 n° 144 si è sostanzialmente limitato a
dettare norme di diritto sostanziale, di diritto processuale e di ordi-
namento dirette ad evitare che l'ordine giuridico militare ricevesse
danno da un passaggio automatico ed immediato dalla legislazione di
guerra a quella di pace, data la speciale situazione del periodo post-
bellico e del perdurante stato armistiziale.

Si confida che la solerte opera dei Signori Procuratori mili-
tari e di tutti i magistrati e funzionari alle loro dipendenze varrà
ad evitare ogni incertezza ed inconveniente e ad assicurare il regola-
re trapasso alla legge penale militare di pace, la precippua fonte della
quale, il codice penale militare di pace approvato con il R.D. 20 feb-
braio 1941, trova ora per la prima volta integrale applicazione.
Pregasi accusare ricevuta della presente.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(U. Borsari)

M. Borsari

(b)

TRANSLATION

FROM : General Prosecutor's Office
TO : M.M.I.A.

REF: 1419/PG
DATE: 12/4/46

021.

SUBJECT: Military Regimental Tribunals.

This Attorney General's Office considers it advisable to bring to your information, as a precedent of doctrine and legislation on Regimental Tribunals, the enclosed resumé from the book "Penal formal Military law" of Pietro Vico, who was a renowned professor and studied all the problems of Military Justice.

This Attorney General's Office would be very grateful to your Subcommittee, if eventual remarks and notes be forwarded to us regarding the theses supported by Vico and the doubts raised by him as to the soundness of Regimental Tribunals.

BORSARI
Gen. Mil. Prosecutor.

TRANSLATION

PIETRO VICO

MILITARY FORMAL PENAL LAWS"FORMATION OF MILITARY TRIBUNALS"

Page 355

OMISSIS

Page 355, № 184.

- b) As regards, then, the principle of the gravity of crimes, I am of the opinion that it is not opportune to form 2 Military Tribunals, one competent for big crimes and another for light crimes.

In the draft made in 1855, on suppressing the Regimental Counsels of war, "it is doubted whether for certain more frequent and minor crimes it is useful to maintain the Regimental Counsels and thus avoid numerous difference locations of testimony."

However, besides the grave complications which this would entail, it has been realised that, in fact, the majority of Rgts, are located at or near Capital in which Division HQ. is located; therefore the inconvenience which we are seeking to avoid, would be more imaginary than true, and at any rate a trifle if compared with inconveniences which would be caused by a different system "([Ministries' Reports page 23]).

Experience gained from long application of the Army Penal Code has proved that the above statement is exact; since not only has the necessity of recreating the Rgtal Counsels for war not been revealed, but the urgency has been felt of suppressing even the memory of it in the corresponding Rgtal Counsels of discipline (see № 186).

If it is wished to examine the question aside from the Rgtal Counsels, it must be noticed that the creation of 2 Military Tribunals would have no object.

The majority of the military crimes is composed of minor offences while grave crimes are few; therefore a second tribunal competent for grave crimes would have no work at all, or at least insufficient to justify its existence.

It is also evident that the speed of trial, which is intended to be obtained by the formation of the second tribunal, would be not appreciable, because it would be represented by the time needed

-2-

for carrying out the few grave trials. Moreover this second Tribunal would entail that a larger number of Officers be taken away from their normal duties, which is a big nuisance for the service; to increase the number of Officers i/c Tribunals, means extra expense.

Nor can it be stated that some States have these Tribunals, since they form a first grade of jurisdiction, from which an appeal can be made to a Superior Tribunal; while in Italy, as will be studied at the opportune moment, the appeal does not exist.

OMISSIS

Page 358 N° 186.

- c) We have already mentioned (N° 184) the suppression of Rgtal Counsels of War, abolished by Military Code of 1859, i.e. by a law published after the Constitution Statute: this proves that they did not give due guarantee. Nor would it be possible to exhume them, today since the circumstances leading to their creation and existence no longer prevail.

"Once - remarked Gen. Heusch as regards Rgtal Counsels of discipline - the Officers of each Rgt formed a corps or a family much more restricted and closed than to-day.

Very many Officers passed their whole career in the same regiment: the promotions of Junior ranks were carried out in their corps; the uniforms of a corps too, as a rule, were different from those of another corps. The Rgt. was not only a tactical and administrative Unit of the Military Organisation, but also a minor organism, almost isolated, having some characteristics of its own and a clear military and normal personality.

Then, corresponding with that kind of paternal power and care of moral well-being with which the commander of a Rgt. naturally became invested in regard to the personnel under his command, the counsel of discipline was a kind of domestic tribunal for supervising and correcting the members of the family. To-day we cannot say that these conditions of life are the same; and our regimental life is mainly conceived as an aspect of the solid and unbreakable whole which is the Army".

These considerations are perfectly adaptable to regimental tribunals " If the battalion - said Marshall Marmont - forms the Unit of combat for the troops, the regiment forms the social

-3-

military unit, the family and the tribe. When regular Armies were formed, each regiment had its tribunal supervised by its Colonel".

However, in comparison with Division Tribunals, and therefore with the suppression of the Rgtal Tribunals "we understand the reasons which guided the legislator: he intended to shield the accused from the personal passions of their chiefs and have them judged by a tribunal formed, in the majority, of Officers of a different unit.

Owing to a/m conditions of rgtal life then in existence, it was very natural that at the basis of its approval should be found of the military tribunal as a complement of discipline.

At present the above conditions of fact do not exist any more; however, if in spite of this, the reestablishment of military tribunals should be wished, I am of the opinion that this system should be rejected.

The regimental tribunal (whether formed trial by trial or for a certain period of time, does not matter) facilitates the collection of evidence and permits of the trial being carried out in the same place as that in which the crime was committed. However, apart from the point that this fact occurs only when the offence takes place where the Regt is located, it must be noted that this good quality of the regimental tribunal loses all value in regard to the urgent danger of judges not being impartial and independent; not impartial, because of the restricted and closed sphere of the regiment which gives rise to doubt as to the serenity of judgement; not independent, because of the excessive preponderance of the commander of the regiment under whose eyes the tribunal is created and functions.

On the other hand, if it is not wished to suppress the realised progress of using the legal technical element in the administration of military justice, the number of civil Officials must necessarily be increased, because they cannot, if they are few, give timely attention to the procedure and to the trial, at the various Rgts. which means therefore, either notable increase in expenses or an exclusion of the possibility of a speedy settling of the trials.

Moreover, the regimental tribunals lack the solemnity of the justice which is contained in the true and proper publicity of a trial; the force of the good example of the sentence is lessened because it remains within the limited boundaries of the regiment; and, specially in the case of many audiences and of changes of garrison, the grave inconvenience can occur that each regiment has its own prison for the detained waiting for trial.

However these remarks are of secondary importance as compared with urgency of a/m dangers, because of which the commissions of 1889 and 1896 refused to approve the creation of regimental tribunals. The Govt. agreed with this opinion, remarking, in the ministerial report

-4-

for the draft of the code of 1900 : "We have not succeeded in understanding how anybody could wish the return of the old Rgtal Counsels of War, in which, apart from other considerations, the judges selected in the same Corps to which the accused belongs, can hardly free themselves of the impressions of the moment and perhaps, also of the influence, even indirect, of the their higher Unit Commander". (page 13); which remark was reproduced later in the draft of 1905 (page 10).

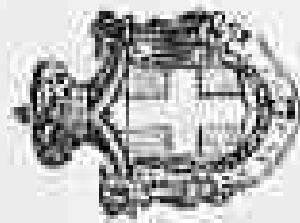
=====

2919

mc/

2527

A 59



PROCURA GENERALE MILITARE

PRESCO IL

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

N. 1419 S. G.

Roma, li 12 aprile 1946

N. Allegati N. 1

Risposta al foglio del

STAMPERIA REALE DI ROMA

Oggetto: Tribunali militari di Corpo.-

LAND FORCES SUD COMM. A. C. (M.M.I.A.)

R U M A
Via Veneto

Questa Procura Generale ritiene opportuno di portare a conoscenza, come precedente di dottrina e di legislazione sui Tribunali di Corpo, l'accluso estratto dall'opera di Pietro Vico, che fu studioso di chiara fama di tutti i problemi della Giustizia militare, dal titolo "Diritto penale formale militare".

Questa Procura Generale sarebbe molto grata a codesta Sottocommissione, se volesse comunicare eventuali rilievi od osservazioni sulla tesi sostenuta dal Vico e sui dubbi dal medesimo prospettati circa la bontà dell'istituzione dei tribunali reggimentali.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(U. Borsari) 2918

M. D. V. G.

13
IN (dato 15-4-1946)

Indicare sempre nella risposta la data e i numeri della presente.

1359

Oggetto: Tribunali militari di Corpo.-

LAND FORCES SUD COM. A. C. (M.M.I.A.)

R O M A
Via Veneto

Questa Procura Generale ritiene opportuno di portare a conoscenza, come precedente di dottrina e di legislazione sui Tribunali di Corpo, l'accluso estratto dell'opera di Pietro Vico, che fu studioso di chiara fama di tutti i problemi della Giustizia militare, dal titolo "Diritto penale formale militare".

Questa Procura Generale sarebbe molto grata a codesta Sottocommissione, se volesse comunicare eventuali rilievi od osservazioni sulla tesi sostenuta dal Vico e sui dubbi dal medesimo prospettati circa la bontà dell'istituzione dei tribunali reggimentali.

13

IN	Date	1-20
	Time	0900
OU		8-7-1

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
(U. Borsari) 2918

M. Dossy

Indicare sempre nella risposta la data e i numeri della presente.

O M I S S I S

pag. 355, n° 184

b) Circa poi al criterio della gravità dei reati, non sarebbe a parer mio opportuna la costituzione di due tribunali militari, l'uno per la cognizione dei reati più gravi e l'altro per la cognizione dei reati lievi.

Nel progetto del 1855, sopprimendosi i Consigli di guerra reggimentali "si dubitò se per certi reati più frequenti e di minore importanza non giovasse conservare i Consigli reggimentali onde evitare parecchie dislocazioni di testimoni. Ma, oltre le gravi complicazioni che ne sarebbero derivate, si riconobbe che in fatto la massima parte dei corpi hanno appunto la loro sede nel capoluogo di Divisione o in sua prossimità; cosicchè l'inconveniente che si vorrebbe ovviare, sarebbe più apparente che vero, e ad ogni modo di ben poco riguardo rispetto agli inconvenienti che deriverebbero da diverso sistema" (Re-laz.ministeriali, pag. 23).

La esperienza desunta dalla lunga applicazione del codice penale per l'esercito ha fornito la prova della esattezza di questa affermazione; poichè, non solo non ha rivelata la necessità di ripristinare i Consigli di guerra reggimentali, ma ha fatto sentire l'urgenza di sopprimere il ricordo anche nei corrispondenti Consigli di disciplina reggimentali (vedi n° 186).

Ma, anche a voler considerare il quesito al di fuori dei Consigli di reggimento, è da osservare che la costituzione di due tribunali militari sarebbe senza scopo. La grande massa dei reati militari è formata dalla piccola delinquenza, mentre i gravi reati sono pochi; onde un secondo tribunale destinato alla cognizione dei reati gravi sarebbe senza lavoro, quanto meno tale da non giustificare la sua esistenza. Ed è anche evidente che la celerità di giudizio, che si intenderebbe raggiungere con la istituzione del secondo tribunale, sarebbe insensibile, perchè verrebbe rappresentata dal tempo che occorrerebbe per la definizione dei pochi procedimenti gravi. Intanto questo secondo tribunale avrebbe per effetto di distogliere un maggior numero di ufficiali dalle loro ordinarie attribuzioni, con grave nocumento del servizio; di aumentare il numero dei funzionari addetti ai tribunali, e di accrescere la spesa.

Nè si dica che alcuni Stati hanno questi tribunali, ²⁹¹⁷ ~~2917~~ ^{es-} si vi costituiscono un primo grado di giurisdizione da cui si appella ad un tribunale di grado superiore; mentre in Italia, come a momento opportuno sarà studiato, non esiste l'appello.

O M I S S I S

b) Circa poi al criterio della gravità dei reati, non sarebbe a parer mio opportuna la costituzione di due tribunali militari, l'uno per la cognizione dei reati più gravi e l'altro per la cognizione dei reati lievi.

Nel progetto del 1855, sopprimendosi i Consigli di guerra reggimentali "si dubitò se per certi reati più frequenti e di minore importanza non giovasse conservare i Consigli reggimentali onde evitare parecchie dislocazioni di testimoni. Ma, oltre le gravi complicazioni che ne sarebbero derivate, si riconobbe che in fatto la massima parte dei corpi hanno appunto la loro sede nel capoluogo di Divisione o in sua prossimità; cosicchè l'inconveniente che si vorrebbe ovviare, sarebbe più apparente che vero, e ad ogni modo di ben poco riguardo rispetto agli inconvenienti che deriverebbero da diverso sistema" (Relaz. ministeriali, pag. 23).

La esperienza desunta dalla lunga applicazione del codice penale per l'esercito ha fornito la prova della esattezza di questa affermazione; poichè, non solo non ha rivelata la necessità di ripristinare i Consigli di guerra reggimentali, ma ha fatto sentire l'urgenza di sopprimere il ricordo anche nei corrispondenti Consigli di disciplina reggimentali (vedi n° 186).

Ma, anche a voler considerare il quesito al di fuori dei Consigli di reggimento, è da osservare che la costituzione di due tribunali militari sarebbe senza scopo. La grande massa dei reati militari è formata dalla piccola delinquenza, mentre i gravi reati sono pochi; onde un secondo tribunale destinato alla cognizione dei reati gravi sarebbe senza lavoro, quanto meno tale da non giustificare la sua esistenza. Ed è anche evidente che la celerità di giudizio, che si intenderebbe raggiungere con la istituzione del secondo tribunale, sarebbe insensibile, perchè verrebbe rappresentata dal tempo che occorrerebbe per la definizione dei pochi procedimenti gravi. Intanto questo secondo tribunale avrebbe per eretto di distogliere un maggior numero di ufficiali dalle loro ordinarie attribuzioni, con grave nocumento del servizio; di aumentare il numero dei funzionari addetti ai tribunali, e di accrescere la spesa.

Nè si dica che alcuni Stati hanno questi tribunali, ²⁹¹⁷ ~~2917~~ ^{es} ~~es~~ si vi costituiscono un primo grado di giurisdizione da cui si appella ad un tribunale di grado superiore; mentre in Italia, come a momento opportuno sarà studiato, non esiste l'appello.

O M I S S I S

c) Si è già accennato (n° 184) alla soppressione dei Consigli di guerra reggimentali, sepolti dal codice militare del 1859, vale a dire da una legge pubblicata dopo lo Statuto costituzionale: il che dimostra che essi non offrivano le dovute garanzie. Nè oggi ne sarebbe possibile la esumazione, essendo venute meno le condizioni di fatto nelle

quali essi potettero nascere e vivere "Una volta - osservava il comandante generale Heusch a proposito dei Consigli di disciplina regimentali - gli ufficiali di ciascun reggimento costituivano un corpo o una famiglia molto più chiusa e stretta che non oggi. Moltissimi ufficiali compivano tutta la carriera in un dato reggimento: l'avanzamento nei gradi inferiori era per corpo: le stesse divise per lo più differivano da corpo a corpo. Il reggimento era non solamente una unità tattica ed amministrativa dell'organismo militare, ma anche un minore organismo, quasi a se stante, improntato fortemente di talune proprie caratteristiche e costituente una spiccata personalità militare e morale. Allora, in corrispondenza a quella specie di patria potestà, di cura d'anime di cui il comandante del reggimento era naturalmente investito nei rapporti con i propri dipendenti, veniva attribuita al Consiglio di disciplina una specie di magistratura domestica per la vigilanza e la emenda dei membri della famiglia. Al giorno d'oggi non si può dire che si riscontri con eguale intensità la stessa condizione di vita: e la vita reggimentale, presso di noi, si concepisce principalmente come una emanazione di quell'unico tutto, saldo e inscindibile nella sua unità, che è l'esercito".

Queste considerazioni si adattano perfettamente ai tribunali regimentali. "Si le bataillon - diceva il maresciallo Marmont - forme l'unité de combat pour les troupes, le régiment forme l'unité sociale militaire, la famille et la tribu... Quand les armées régulières se sont formées, chaque régiment a eu son tribunal sous la haute surveillance de son colonel".

Ma, in confronto dei tribunali di divisione, e quindi dell'abolizione dei tribunali regimentali "on comprende le motif qui a dirigé le législateur; il a voulu mettre les accusés à l'abri des passions personnelles des chefs, en les faisant juger par un tribunal composé en grande partie d'officiers étrangers à leurs corps".

Date le suindicate condizioni della vita reggimentale di un tempo, era ben naturale che in fondo ad essa dovesse trovarsi, quale complemento della disciplina, la sanzione del tribunale militare. Ora quelle condizioni di fatto non esistono più; ma se, malgrado ciò, si volessero ristabilire i tribunali regimentali, questo sistema sarebbe a parer mio da respingere.

Il tribunale di reggimento (composto caso per caso o per un certo tempo non influisce) agevola la formazione della prova e permette che il giudizio sia definito nel luogo stesso del reato. Ma, a parte la osservazione che ciò si verifica solo quando il reato avvenga alla sede del reggimento, è a rilevare che tale pregio del tribunale reggimentale perde ogni valore in confronti del perquisitorio ur gente che i giudici non siano imparziali né indipendenti; non imparziali, per l'ambiente ristretto e raccolto del reggimento che fa dubitare della serenità del giudizio; non indipendenti, per la eccessiva preponderanza del comandante del reggimento sotto i cui occhi si forma e funziona il tribunale.

D'altronde, ove non si volesse sopprimere il segnalato processo della introduzione dell'elemento legale tecnico nell'ammini-

1383

mento nei gradi inferiori era per corpo. Il reggimento era non solamente una unità differivano da corpo a corpo. Il reggimento era non solamente una unità tattica ed amministrativa dell'organismo militare, ma anche un minore organismo, quasi a se stante, improntato fortemente di talune proprie caratteristiche e costituente una spiccata personalità militare e morale. Allora, in corrispondenza a quella specie di patria potestà, di cura d'anime di cui il comandante del reggimento era naturalmente investito nei rapporti con i propri dipendenti, veniva attribuita al Consiglio di disciplina una specie di magistratura domestica per la vigilanza e la emenda dei membri della famiglia. Al giorno d'oggi non si può dire che si riscontri con eguale intensità la stessa condizione di vita: e la vita reggimentale, presso di noi, si concepisce principalmente come una emanazione di quell'unico tutto, saldo e inscindibile nella sua unità, che è l'esercito".

Queste considerazioni si adattano perfettamente ai tribunali reggimentali. "Si le bataillon - diceva il maresciallo Marmont - forme l'unité de combat pour les troupes, le régiment forme l'unité sociale militaire, la famille et la tribu... Quand les armées régulières se sont formées, chaque régiment a eu son tribunal sous la haute surveillance de son colonel".

Ma, in confronto dei tribunali di divisione, e quindi dell'abolizione dei tribunali reggimentali "on comprend le motif qui a dirigé le législateur; il a voulu mettre les accusés à l'abri des passions personnelles des chefs, en les faisant juger par un tribunal composé en grande partie d'officiers étrangers à leurs corps".

Date le suindicate condizioni della vita reggimentale di un tempo, era ben naturale che in fondo ad essa dovesse trovarsi, quale complemento della disciplina, la sanzione del tribunale militare. Ora quelle condizioni di fatto non esistono più; ma se, malgrado ciò, si volessero ristabilire i tribunali reggimentali, questo sistema sarebbe a parer mio da respingere.

Il tribunale di reggimento (composto caso per caso o per un certo tempo non influisce) agevola la formazione della prova e permette che il giudizio sia definito nel luogo stesso del reato. Ma, a parte la osservazione che ciò si verifica solo quando il reato avvenga alla sede del reggimento, è a rilevare che tale pregio del tribunale reggimentale perde ogni valore in confronti del perappio ur gente che i giudici non siano imparziali né indipendenti; non imparziali, per l'ambiente ristretto e raccolto del reggimento che fa dubitare della serenità del giudizio; non indipendenti, per la eccessiva preponderanza del comandante del reggimento sotto i cui occhi si forma e funziona il tribunale.

D'altronde, ove non si volesse sopprimere il segnalato progresso della introduzione dell'elemento legale tecnico nell'amministrazione della giustizia militare, si dovrebbe necessariamente aumentare il personale dei funzionari civili, non potendo essi, se in ristretto numero, accorrere con sollecitudine presso i vari reggimenti per la tutela delle forme del procedimento e del giudizio. Onde,

./.

o un notevole aumento di spese, o esclusa la possibilità della celerazione definizione dei giudizi.

Di più, con i tribunali di reggimento viene a mancare la solidità del giudizio derivante dalla vera e propria pubblicità della discussione; si diminuisce la esemplarità del giudicato che rimane ristretta nei limitati confini del reggimento; e si determina il grave inconveniente, specie nel caso di numerose chiamate o di cambi di guarnigione, che ogni reggimento abbia il suo carcere per i detenuti in attesa di giudizio.

Ma queste sono considerazioni secondarie rispetto alla urgenza del pericolo suindicato; per il quale appunto le Commissioni del 1889 e del 1896 rigettarono la istituzione dei tribunali reggimentali. E il Governo consentì in tale avviso osservando, nella relazione ministeriale al progetto di codice del 1900: "non siamo riusciti a comprendere come taluno possa vagheggiare il ritorno agli antichi Consigli di guerra reggimentali, nei quali, prescindendo da altre considerazioni, i giudici scelti nel corpo cui appartiene l'imputato, possono difficilmente sottrarsi alle impressioni del momento, e forse anche alla influenza, sia pure indiretta, del comandante di corpi e comune superiore" (pag. 13); osservazione poscia riprodotta nel progetto del 1905 (pag. 10).

2915

1365

5

Subject : Institution and Composition of Summary Corps Tribunals

Land Forces Sub-Comm. A.C.,
(H.M.I.A.) R O M E .

A 023

/ Apr. '46.

To : Gen. BERSANI, Procuratore Militare

SP

1. With reference to the Draft Decree on "The Institution and composition of summary Corps Tribunals".
2. It is thought that a mistake has been made in ARTICLE 2 Line 2 which reads:-
"drawn from the officers who are serving in the same Corps".
It is considered that in the interests of the accused, who might be a known bad character, the officers forming the Court should be drawn from different Corps. Added to which a wider field for selection is made by drawing on different Corps for officers to form the Court.

3. For your information the relevant rule in the British Manual of Military law reads as follows:

Rule of Procedure 20 (A)

"A general or district court-martial shall, as far as seems to the convening officer practicable, be composed of officers of different corps; in no case shall it be composed exclusively of officers of the same regiment of cavalry, or the same brigade of artillery, or the same battalion of infantry, unless the convening officer states in the order convening the court that in his opinion other officers are not (having due regard to the public service) available."

2914

To : Gen. BISHOP, Procurement Officer

1. With reference to the Draft Decree on "The Institution and composition of summary Corps Tribunals".
2. It is thought that a mistake has been made in ARTICLE 2 Line 2 which reads:-
 "drawn from the officers who are serving in the same Corps".
 It is considered that in the interests of the accused, who might be a known bad character, the officers forming the Court should be drawn from different Corps. Added to which a wider field for selection is made by drawing on different Corps for officers to form the Court.
3. For your information the relevant rule in the British Manual of Military Law reads as follows:

Rule of Procedure 29 (A)

"A general or district court-martial shall, as far as seems to the convening officer practicable, be composed of officers of different corps; in no case shall it be composed exclusively of officers of the same regiment of cavalry, or the same brigade of artillery, or the same battalion of infantry, unless the convening officer states in the order convening the court that in his opinion other officers are not (having due regard to the public service) available."

2914

H. J. G. M. L. L.

Major General
M. J. I. A.

11/1/65

TRANSLATION

ARTICLE 1

Institution and composition of summary Corps Tribunals

1

(cases requiring the institution of the summary Corps
Tribunals)

Military penal justice is administered, in relation to the crimes referred to in art.4, by Military Corps Tribunals which are formed at the Regimental H.Q.s.....

The Military Corps Tribunals assemble when they have to judge a crime which they are competent to deal with.

2

(Composition of the Tribunal)

The Military Corps Tribunal is composed of a president and two judges, drawn from the officers who are serving in the same Corps and present at the H.Q. The president is the highest ranking officer or, in the case of equality of rank, the next senior after the Corps Commander; the judges are, the highest ranking senior officer or, in the case of equality of rank, the next senior after the president, and the senior Captain. In the absence of senior officers both the judges may be of the rank of Captain.

3

(Incompatibility)

The following may not form part of the Military Corps Tribunal nor carry out at the said Tribunal the duties of prosecutor or secretary : the officer offended or damaged by the crime; the officer who made the report on the fact which is the subject of the charge; the commander of the company, platoon, or corresponding unit of the armed forces of the state, to which the accused belongs.

ARTICLE 11

Competency of the Summary Corps Tribunals.

4

(Limits of charges and persons)

The Summary Corps Tribunal is competent to try the crimes specified in articles 118, 119, 120, 123, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149,

2913

164, 165, 183, 189, 191, 195, 196, 222, 226, 229, 233, of the peacetime military penal code, excepting the cases for which the law lays down a sentence of detention greater in the maximum than ten years, or other more serious sentences; when dealing with crimes wherever committed by military below the rank of officer who are on effective service in the Corps at which the Tribunal is formed.

5

(Cases of connected crimes)

In the case of connection with proceedings which the said Military Corps Tribunal is not competent to try, the instructions contained in this Decree do not apply.

6

(Cessation of the competency of the Summary Corps Tribunals)

The instructions of this Decree do not apply:

- if the accused is not under the orders of the Military Administration
- if the Tribunal cannot be formed because of the lack of officers having the requisites required by law.

ARTICLE LLL

Proceedings before the Military Corps Tribunals.

7

(Summoning the Tribunal)

When a crime which the Military Corps Tribunal is competent to try, has been committed, the Corps Commander, having received the charge or report, will order the meeting of the Tribunal fixing the place, date, and hour of its meeting; he will forward to the President the charge or report and the findings of the summary enquiries which may have been carried out.

Between the ordering of the ~~trial~~ Tribunal and the day fixed for the trial there must not be a lapse of less than three days or more than five.

At the time of summoning the Tribunal, the commander will appoint a junior officer to carry out the duties of prosecutor and a subaltern officer to carry out the duties of secretary in the preliminary proceedings and at the trial.

When the Commander of the Corps orders the summoning of the Tribunal he may issue the arrest warrant for the accused.

8

(Requisites of the summoning order)

The summoning order for the Tribunal will contain:

- 1) the particulars of the accused showing his rank and the Corps to which he belongs;
- 2) a description of the fact, the type of the crime and the aggravating circumstances;
- 3) notification of the place, date and time at which the accused must appear.

The summoning order will appear in the Corps daily orders.

9

(Notification of the summoning order and appointing of defense)

✓ The secretary will notify, on the same day, the accused, of the summoning of the Tribunal, pointing out to the accused that he has the opportunity of selecting within twentyfour hours a defending officer from amongst the officers of rank not higher than Captain, serving in the same Corps and present at the H.Q.

✓ If the accused does not select a defending officer the President of the Tribunal will appoint one.

10

(advising the appointment of defending officer)

✓ The secretary will immediately notify the defending officer of his appointment; the defending officer so warned will have the opportunity of examining the documents of the proceedings within twentyfour hours.

11

(Preliminary proceedings before the trial)

The President of the Tribunal has the power of summoning witnesses and calling in documents which he considers necessary or useful for the ascertaining of the facts. The summoning of the witnesses, will be carried out, also orally, by means of an appropriately appointed senior NCO.

✓ The prosecutor and the accused, also through the defending officer, may ask the President for the summoning of witnesses and the calling in of documents and may bring before the court unsummoned witnesses.

On the request of the parties for the summoning of witnesses and for the calling in of documents, the President will make a decision, against which decision there can be no appeal.

12

(Revoking of the summoning of the Tribunal)

If the Corps Commander, before the opening of the trial, discovers the lack of any of the conditions required by law for the summoning of a Military Corps Tribunal, he will revoke the summoning order and forward the proceedings to the competent judicial authorities. ✓

13

(Trial)

For the trial the regulations of the military penal code relative to trial before military tribunals will be observed as far as applicable ; the registrar will be replaced by the secretary. ✓

14

(Declaration of incompetence)

When during the course of the trial the Tribunal discovers the lack of the conditions required by law for the summoning of the Military Corps Tribunal it will pronounce sentence in which it will declare its own incompetency, and order the forwarding of the proceedings to the competent judicial authorities. ✓

It will arrange in the same way, even after the closing of the trial, when, as a result of the trial proceedings, it ascertains that the fact constitutes a crime different from those referred to in article 4.

15

(Transfer of the case to higher authority)

When the Tribunal sees that expert testimony is necessary or discovers particular complexity in the enquiries it may move the transfer of the case to the Military Territorial Tribunal, competent in accordance with the ordinary regulations. ✓

16

(Deliberation and sentence)

For the deliberation and the sentence the regulations of the military penal code relative to trial before military tribunals will be observed as far as applicable with the exception of the following instructions: 2910 ✓

The secretary will be present at the deliberation of the sentence, it being his duty to draw up the sentence and the records. ✓

The president will make clear reference to the matters referred to in the first para. of art. 473 of the ~~military~~ penal code procedure and collect the votes commencing with the junior ranking judge, or in ✓

the case of equality in rank, with the less senior.

The promulgation of the sentence will be signed by the president and the secretary and read to the public audience by the president immediately. The reading of the promulgation replaces the notification of the sentence for the accused, even if he is not present.

The findings of the court will be compiled by the secretary within five days from that of the trial and will be signed by said secretary and all the judges who decided on the sentence.

17

(Forwarding of the proceedings to the Military Territorial Tribunal)

After the promulgation of the findings, they will be forwarded, together with the trial documents and report, to the Territorial Military Tribunal of the place in which the Military Corps Tribunal has been formed.

The Registrar of the above mentioned Tribunal will immediately notify the arrival of the documents to the military attorney of the Realm of the said Tribunal, to the effects of the following article.

18

(Cases and limits for appeal to the Supreme Military Tribunal)

In the same cases as those laid down for sentences of the Military Territorial Tribunals, the accused and the military attorney of the Realm of the Military Territorial Tribunal to which the documents have been forwarded under the terms of the preceding article, may appeal against the sentence of the Corps Military Tribunal.

The accused may appeal within three days from that of the promulgation of the sentence; the prosecutor within three days from that on which he received the notice referred to in the preceding article.

19

(Presentation of the statement and the reasons for appeal)

The appeal for annulment is presented by the accused by means ~~xxx~~ of a statement received from the secretary of the Corps Military Tribunal, undersigned by the person making the statement and the secretary, the regulations of art. 197 of the penal procedure code being observed.

The reasons for appeal may be described in the said statement document; they must otherwise be presented in writing within ten days from the notification of the warning ~~gx~~ referred to in art. 393 of the peacetime military penal code by the ~~appointed~~ defending officer, for judgement before the Supreme Military Tribunal, from ~~appointed~~

2909

among the advocates entered on the special roll of the Supreme Court of Appeal.

20

(Applicability of the regulations of the military penal codes)

Except when laid down by this decree, observance will be made, in appealing for annulment against sentences of the Corps Military Tribunals, of the regulations of the military penal codes relative to the appeal against sentences of the Territorial Military Tribunals, replacing ~~the~~ Tribunal which pronounced sentence by that ~~which~~ to which the proceedings documents were forwarded under the terms of Art.17.

21

(Revision)

The sentences of the Corps Summary Tribunals are subject to revision in the cases and by the methods laid down in art.401 of the peacetime military penal code.

ARTICLE IV

Execution

22

(General rules)

For the execution, the regulations of the third book, sixth chapter, of the peacetime military penal code will be observed, replacing, for all effects, the Corps Summary Tribunal and the prosecutor at same tribunal by the Territorial Military Tribunal and the prosecutor at same tribunal.

23

The present decree.....

2908

C. Danin Sgt.

Istituzione e composizione dei Tribunali somari di Corpo.

(Casi di istituzione dei Tribunali somari di Corpo)

La giustizia penale militare è amministrata, relativamente ai reati indicati nell'art. 4, da Tribunali militari di Corpo, che si costituiscono presso i comandi di reggimento.....

I Tribunali militari di Corpo si convocano quando debba giudicarsi di un reato di loro competenza.

2

(Composizione del Tribunale)

Il Tribunale militare di Corpo è composto di un presidente e due giudici, tratti dagli ufficiali che sono in servizio nel Corpo medesimo e presenti nella sede del Comando. E' presidente l'ufficiale più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano dopo il comandante del Corpo; sono giudici l'ufficiale superiore più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano, dopo il presidente, e il capitano più anziano. In mancanza di ufficiali superiori, entrambi i giudici possono avere grado di capitano.

120

3

187

(Incompatibilità)

Non possono far parte del Tribunale militare di Corpo, né esercitare presso il Tribunale medesimo le funzioni di pubblico ministero o quelle di segretario, l'ufficiale offeso o danneggiato dal reato, quello che ha fatto il rapporto sul fatto che forma oggetto della imputazione, e il comandante della compagnia, del plotone o dei corrispondenti reparti delle forze armate dello Stato, a cui appartiene l'imputato.

CAPO II

Competenza dei Tribunali somari di Corpo.

2907

si costituiscono presso i comandi di reggimento.....
I tribunali militari di Corpo si convocano quando debba giu-
dicarsi di un reato di loro competenza.

2

(Composizione del Tribunale)

7

Il Tribunale militare di corpo è composto di un presidente
e due giudici, tratti dagli ufficiali che sono in servizio nel Corpo
medesimo e presenti nella sede del Comando. Il presidente l'ufficiale
più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano dopo il
comandante del Corpo; sono giudici l'ufficiale superiore più elevato
in grado o, a parità di grado, più anziano, dopo il presidente, e il
capitano più anziano. In mancanza di ufficiali superiori, entrambi
i giudici possono avere grado di capitano.

120

3

(Incompatibilità)

182

Non possono far parte del Tribunale militare di Corpo, nè
esercitare presso il Tribunale medesimo le funzioni di pubblico mi-
nistero o quelle di segretario, l'ufficiale offeso o danneggiato dal
reato, quello che ha fatto il rapporto sul fatto che forma oggetto
della imputazione, e il comandante della compagnia, del plotone o
dei corrispondenti reparti delle forze armate dello Stato, e cui ap-
partiene l'imputato.

2907

CAPO II

Competenza dei Tribunali militari di Corpo.

4

(Limiti di materia e di persona)

Appartiene al Tribunale sommario di Corpo la cognizione dei

./.

1375

- 2 -

reati previsti dagli articoli 118, 119, 120, 123, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 154, 155, 173, 189, 191, 195, 196, 222, 226, 229, 233 del codice penale militare di pace, eccettuati i casi per i quali la legge stabilisce la pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni, o altra pena più grave; quando trattasi di reati dovunque commessi da militari non aventi grado di ufficiale, che siano in effettivo servizio nel Corpo presso cui il Tribunale è costituito.

5

(Casi di connessione)

Nel caso di connessione di procedimenti per i quali la competenza non appartiene allo stesso Tribunale Militare di Corpo, non si applicano le disposizioni di questo decreto.

6

(Connessione della competenza dei Tribunali somari di Corpo)

- le disposizioni di questo decreto non si applicano;
- se l'imputato non è a disposizione dell'Autorità militare;
- se il Tribunale non si può costituire per mancanza di ufficiali aventi i requisiti richiesti dalla legge.

CAPITOLO III

Procedimento avanti ai Tribunali militari di Corpo.

7

(Convocazione del Tribunale)

Quando è commesso un reato di competenza del Tribunale militare di Corpo, il Comandante del Corpo, che ha ricevuto la denuncia o il rapporto, ordina la convocazione del Tribunale fissandone il luogo, il giorno e l'ora; e trasmette al presidente la denuncia o il rapporto e gli atti delle sommarie indagini eventualmente eseguite.

2905

Tra l'ordine di convocazione del Tribunale e quello fissato per il dibattimento devono intercorrere non meno di tre giorni e

non avendo grado di ufficiale, che siano in effettivo servizio nel Corpo presso cui il Tribunale è costituito.

5

(Casi di connessione)

Nel caso di connessione di procedimenti per i quali la competenza non appartiene allo stesso Tribunale militare di Corpo, non si applicano le disposizioni di questo decreto.

6

(Cessazione delle competenze dei Tribunali somari di Corpo)

Le disposizioni di questo decreto non si applicano:

- se l'imputato non è a disposizione dell'autorità militare;
- se il Tribunale non si può costituire per mancanza di ufficiali aventi i requisiti richiesti dalla legge.

CAPITOLO III

Procedimento avanti ai Tribunali militari di Corpo.

7

(Convocazione del Tribunale)

Quando è commesso un reato di competenza del Tribunale militare di Corpo, il Comandante del Corpo, che ha ricevuto la denuncia o il rapporto, ordina la convocazione del Tribunale fissandone il luogo, il giorno e l'ora; e trasmette al presidente la denuncia o il rapporto e gli atti delle sommarie indagini eventualmente esse-
2906

guita.

Tra l'ordine di convocazione del Tribunale e quello fissato per il dibattimento devono intercorrere non meno di tre giorni e non più di cinque.

Con l'atto della convocazione del Tribunale, il comandante designa un ufficiale inferiore per esercitare le funzioni di pubblico ministero e un ufficiale subalterno per esercitare quelle di segretario.

./.

tario negli atti preliminari al giudizio e nel giudizio.

Quando il Comandante del Corpo dispone la convocazione del Tribunale può emettere ordine di cattura a carico dell'imputato.

8

(Requisiti dell'ordine di convocazione)

L'ordine di convocazione del Tribunale contiene:

- 1°) la generalità dell'imputato, con l'indicazione del grado che riveste e del Corpo a cui appartiene;
- 2°) la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti;
- 3°) la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'imputato deve comparire.

L'ordine di convocazione è inserito nell'ordine del giorno del Corpo.

9

(Notificazione dell'ordine di convocazione e nomina del difensore)

Il segretario notifica nello stesso giorno l'ordine di convocazione del Tribunale all'imputato, avvertendolo che ha facoltà di scegliere entro le ventiquattro ore un difensore tra gli ufficiali di grado non superiore a capitano, in servizio nel Corpo medesimo, e presenti nella sede del Comando.

Se l'imputato non sceglie un difensore, questi è nominato dal presidente del Tribunale.

10

(Avviso di nomina al difensore)

Il segretario notifica immediatamente al difensore l'avviso della nomina; e lo avverte che ha facoltà di esaminare gli atti processuali nel termine di ventiquattro ore.

11

(Atti preliminari al giudizio)

2905

(Requisiti dell'ordine di convocazione)

L'ordine di convocazione del Tribunale contiene:

- 1°) le generalità dell'imputato, con l'indicazione del grado che riveste e del Corpo a cui appartiene;
- 2°) la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti;
- 3°) la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'imputato deve comparire.

L'ordine di convocazione è inserito nell'ordine del giorno del Corpo.

3

(Notificazione dell'ordine di convocazione e nomina del difensore)

Il segretario notifica nello stesso giorno l'ordine di convocazione del Tribunale all'imputato, avvertendolo che ha facoltà di scegliere entro le ventiquattro ore un difensore tra gli ufficiali di grado non superiore a capitano, in servizio nel Corpo medesimo, e presenti nella sede del Comando.

Se l'imputato non sceglie un difensore, questi è nominato dal presidente del Tribunale.

10

(Avviso di nomina al difensore)

Il segretario notifica immediatamente al difensore l'avviso della nomina; e lo avverte che ha facoltà di esaminare gli atti processuali nel termine di ventiquattro ore.

2905

11

(Atti preliminari al giudizio)

Il presidente del Tribunale ha facoltà di ordinare la citazione dei testi e il richiamo dei documenti, che ritiene necessari o utili per l'accertamento dei fatti. La citazione dei testi è eseguita, anche oralmente, a mezzo di un sottufficiale all'uopo designato.

./.

gnate.

Il pubblico ministero e l'imputato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere al presidente la citazione di testimoni e il richiamo di documenti e possono presentare al dibattimento testimoni senza citazione.

Sulla richiesta della parti per la citazione di testimoni e per il richiamo di documenti, decide inamovibilmente il presidente.

12

(Revoca della convocazione del Tribunale)

Il comandante del Corpo, se, prima dell'apertura del dibattimento, rileva la mancanza di alcuna delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del Tribunale militare di Corpo, revoca l'ordine di convocazione, e rimette gli atti all'autorità giudiziaria competente.

13

(Dibattimento)

Per il dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari; sostituito al cancelliere il segretario.

14

(Dichiarazione d'incompetenza)

Quando nel corso del dibattimento il Tribunale rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del Tribunale militare di Corpo, pronuncia sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza; e ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Nello stesso modo provvede, anche dopo la chiusura del dibattimento, quando, in seguito alle risultanze processuali, accerta che il fatto costituisce un reato diverso da quelli indicati nel

richieste di documenti e possono presentare al dibattimento testimonii senza citazione.

Sulle richieste delle parti per la citazione di testimonii e per il richiamo di documenti, decide inamovabilmente il presidente.

12

(Revoca della convocazione del Tribunale)

Il comandante del Corpo, se, prima dell'apertura del dibattimento, rileva la mancanza di alcuna delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del Tribunale militare di Corpo, revoca l'ordine di convocazione, e rimette gli atti all'autorità giudiziaria competente.

13

(Dibattimento)

Per il dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari; sostituito al cancelliere il segretario.

14

(Dichiarazione d'incompetenza)

Quando nel corso del dibattimento il Tribunale rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del Tribunale militare di Corpo, pronunzia sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza; e ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Nello stesso modo provvede, anche dopo la chiusura del dibattimento, quando, in seguito alle risultanze processuali, accerta che il fatto costituisce un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 4.

./.

(Rimessione del procedimento)

Il Tribunale quando riconosce che è necessario procedere a una perizia ovvero quando rileva una particolare complessità delle indagini può addeurre la rimessione del procedimento al Tribunale Militare territoriale, competente secondo le norme ordinarie.

(Deliberazione e sentenza)

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei dodici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari, salvo le disposizioni seguenti:

Alla deliberazione della sentenza assiste il segretario, cui spetta redigere la sentenza e le ordinanze.

Il presidente riferisce distintamente sulle questioni incise nel primo comma dell'art. 473 del codice di procedura penale, e raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado e, a parità di grado, dal meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal segretario, ed è letto immediatamente alla pubblica udienza dal presidente. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per l'imputato, anche se questi non è presente.

I motivi della sentenza sono redatti dal segretario nel termine di cinque giorni decorrenti da quello della deliberazione, e sono firmati dallo stesso segretario e da tutti i giudici che hanno deliberato la sentenza medesima.

(Trasmissione degli atti al Tribunale Militare territoriale)

Dopo il deposito dei motivi della sentenza, questa è trasmessa unitamente agli atti del processo e al verbale del dibattimento, al

può addurre la rinuncia del procedimento al Tribunale militare territoriale, competente secondo le norme ordinarie.

16

(Deliberazione e sentenza)

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei dodici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari, salvo le disposizioni seguenti:

Alla deliberazione della sentenza assiste il segretario, cui spetta redigere la sentenza e le ordinanze.

Il presidente riferisce distintamente sulle questioni indichiate nel primo comma dell'art. 473 del codice di procedura penale, e raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado e, a parità di grado, del meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal segretario, ed è letto immediatamente alla pubblica udienza dal presidente. La lettura del dispositivo costituisce la notificazione della sentenza per l'imputato, anche se questi non è presente.

I motivi della sentenza sono redatti dal segretario nel termine di cinque giorni decorrenti da quello della deliberazione, e sono firmati dallo stesso segretario e da tutti i giudici che hanno deliberato la sentenza medesima.

2903

(Trasmissione degli atti al Tribunale militare territoriale)

Dopo il deposito dei motivi della sentenza, questa è trasmessa unitamente agli atti del processo e al verbale del dibattimento, al Tribunale militare territoriale del luogo dove il Tribunale militare di Corpo è stato costituito.

Dell'arrivo degli atti, il cancelliere del Tribunale predetto dà immediatamente avviso al procuratore militare del Regno del Tribunale.

./.

1382

zale medesimo, agli effetti dell'articolo seguente.

18

(Casi e termini del ricorso al Tribunale Supremo Militare)

Avverso la sentenza del Tribunale Militare di Corpo possono ricorrere, nei casi stabiliti per le sentenze dei tribunali militari territoriali, l'imputato e il procuratore militare del Regno del Tribunale Militare territoriale a cui sono stati trasmessi gli atti, e i sensi dell'articolo precedente.

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a decorrere da quello della pronuncia della sentenza; il pubblico ministero nel termine di tre giorni, a decorrere da quello in cui ha ricevuto l'avviso indicato nell'articolo precedente.

19

(Presentazione della dichiarazione e dei motivi di ricorso)

Il ricorso per annullamento è proposto dall'imputato con dichiarazione ricevuta dal segretario del Tribunale Militare di Corpo, sottoscritta dal dichiarante e dal segretario, osservate le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale.

I motivi di ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'art. 391 c.p.m.p., dal difensore nominato, per il giudizio davanti al Tribunale Supremo Militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

20

(Applicabilità delle disposizioni dei codici penali militari)

Salvo quanto è stabilito da questo decreto, si osservano per il ricorso per annullamento avverso le sentenze del Tribunale Militare di Corpo, le disposizioni dei codici penali militari, relative al ricorso avverso le sentenze del Tribunale Militare territoriale, se

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a decorrere da quello della pronuncia della sentenza; il pubblico ministero nel termine di tre giorni, a decorrere da quello in cui ha ricevuto l'avviso indicato nell'articolo precedente.

Il ricorso per annullamento è proposto dall'imputato con dichiarazione ricevuta dal segretario del Tribunale Militare di Corpo, sottoscritta dal dichiarante e dal segretario, osservate le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale.

19

(Presentazione della dichiarazione e dei motivi di ricorso)

I motivi di ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'art. 393 c.p.m.p., dal difensore nominato, per il giudizio davanti al Tribunale Supremo Militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Salvo quanto è stabilito da questo decreto, si osservano per il ricorso per annullamento avverso le sentenze del Tribunale militare di Corpo, le disposizioni dei codici penali militari, relative al ricorso avverso le sentenze del Tribunale militare territoriale, sostituito al Tribunale che ha pronunciato la sentenza quello a cui sono stati rimessi gli atti processuali, e' sensi dell'art. 17.

20

(applicabilità delle disposizioni dei codici penali militari)

./.

(Revisione)

Le sentenze del Tribunale sommario di Corpo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 400 del codice penale militare di pace.

CAPO IV

Della esecuzione

(Norma generale)

Per l'esecuzione si osservano le disposizioni del libro terzo, titolo sesto del codice penale militare di pace, sostituite, ad ogni effetto, al Tribunale sommario di Corpo e al pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, il Tribunale militare territoriale e il pubblico ministero presso lo stesso Tribunale.

Il presente decreto.....

TRANSLATION

- Art.118 - Abandoning his post or neglect of duty by sentries, look out or standing patrols.
Sentence: 1 month to 3 years detention.
- Art.119 - Sentries, look-outs or standing patrols, asleep on their post
Sentence: 1 month to 2 years detention
- Art.120 - Abandoning his post or neglect of duty by troops on guard or picket duties.
Sentence: 1 month to 1 years detention
- Art.123 - Failure to report for duty.
Sentence : 1 to 6 months detention
- Art.139 - Drunkenness on duty.
Sentence : 1 to 6 months detention - up to 1 year in serious cases.
- Art.140 - Inciting to and compulsion of neglect of duty.
Sentence : 6 months to 2 years detention.
- Art.141 - Resistance to, threatening of, or ~~insult~~ to, a sentry, lookout or standing patrol.
Sentence: 1 month to 3 years detention.
- Art.142 - Violence to a sentry, lookout, or standing patrol
Sentence : 1 to 5 years detention.
- Art.147 - A.F.C.L. (1 day)
Sentence : 1 to 6 months detention
- Art.148 - Simple desertion (5 days)
Sentence: 6 months to 2 years detention
- Art.149 - Immediate desertion (i.e. deserting from draft overseas)
Sentence : 1 to 5 years detention
- Art.164 - Destruction or sale of items of military armament.
Sentence: 1 month to 4 years detention
- Art.165 - Destruction or sale of items of military clothing or equipment.
Sentence : 1 to 6 months detention (with measures now being enacted, the maximum sentence will be increased to 2 years).
- Art.173 - Disobedience.
Sentence : 1 month to 1 years detention.
- Art.189 - Insubordination with threatening or ~~insult~~ (towards rank below officer)
Sentence : 1 to 5 years detention.
- Art.191 - Threatening or ~~insult~~ not in the presence of a superior.
Sentence: 1 month to 3 years detention.
- Art.195 - Violence to a junior.
Sentence : 6 months to 5 years detention.

- Art.196 - Threatening or insult to a junior.
Sentence : 1 to six months detention
- Art.222 - Slapping.
Sentence : 1 to 6 months detention.
- Art.226 - Insulting.
Sentence : 1 to 6 months detention
- Art.229 - Threatening.
Sentence : 1 months to 1 years detention
- Art.233 - Theft of personal kit or articles of minor value or
items of clothing and equipment.
Sentence : 1 to 6 months detention.

O. Sanin Sgt.

Art. 118 - Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta - pena: reclusione militare da 1 mese a tre anni.

Art. 119 - Militare di sentinella, vedetta o scolta che si addormenta - pena: reclusione militare da 1 mese a due anni.

Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio - pena: reclusione militare da 1 mese ad 1 anno.

Art. 123 - Omessa presentazione in servizio - pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

Art. 139 - Ubriachezza in servizio - pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi - nei casi gravi fino ad 1 anno.

Art. 140 - Forzata consegna - pena: reclusione militare da 6 mesi a 2 anni.

Art. 141 - Resistenza, minaccia o ingiurie a sentinella, vedetta o scolta - pena: reclusione militare da 1 mese a 3 anni.

Art. 142 - Violenza a sentinella, vedetta o scolta - pena: reclusione militare da 1 a 5 anni.

Art. 147 - Allontanamento illecito - pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

Art. 148 - Diserzione semplice - pena: reclusione militare da 6 mesi a 2 anni.

Art. 149 - Diserzione immediata - pena: reclusione militare da 1 a 5 anni.

Art. 164 - Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare - pena: reclusione militare da 1 mese a 4 anni.

Art. 165 - Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare - pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi (con pena im-

to in corso il mas-
simo della pena sa-
rà portato a 2 an-
ni).

TIME	1000
DATE	12/7
TIME	1000
DATE	24/3

2

Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di Guardia o di servizio -
pena: reclusione militare da 1 mese ad 1 anno.

Art. 123 - Omessa presentazione in servizio
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

Art. 139 - Uoriachezza in servizio -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi - nei casi gravi fino ad 1 anno.

Art. 140 - Forzata consegna -
pena: reclusione militare da 6 mesi a 2 anni.

Art. 141 - Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta -
pena: reclusione militare da 1 mese a 3 anni.

Art. 142 - Violenza a sentinella, vedetta o scolta
pena: reclusione militare da 1 a 5 anni.

Art. 147 - Allontanamento illecito -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

Art. 148 - Diserzione semplice -
pena: reclusione militare da 6 mesi a 2 anni

Art. 149 - Diserzione immediata -
pena: reclusione militare da 1 a 5 anni.

Art. 164 - Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare -
pena: reclusione militare da 1 mese a 4 anni.

Art. 165 - Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi (con ~~2898~~ ²⁸⁹⁸ imen-
to in corso il mas-
simo della pena sa-
rà portato a 2 an-
ni).

Art. 173 - Disobbedienza -
pena: reclusione militare da 1 mese a 1 anno.

TIME 9000	DATE 12/7	TIME 1900	DATE 24/3
ACTION		OJ	

././.

Art. 189 - Insubordinazione con minaccia e ingiuria (verso superiore non ufficiale) -
pena: reclusione militare da 1 a 5 anni.

Art. 191 - Minaccia o ingiuria in assenza del superiore -
pena: reclusione militare da 1 mese a 3 anni.

Art. 195 - Violenza contro inferiore -
pena: reclusione militare da 6 mesi a 5 anni

Art. 196 - Minaccia o ingiuria ad un inferiore -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

Art. 222 - Percosse -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi

Art. 226 - Ingiuria -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

Art. 229 - Minaccia -
pena: reclusione militare da 1 mese ad 1 anno.

Art. 233 - Furto d'uso o su cose di tenue valore o di oggetti di vestiario ed equipaggiamento -
pena: reclusione militare da 1 a 6 mesi.

TRANSLATIONSAmendment to original draft of Unit Military Tribunals' regulations

ARTICLE 1

Institution and composition of Unit Military Tribunals.

1

Military penal justice is administered, in relation to the crimes referred to in Art.4, by Unit Military Tribunals, which are formed at Regimental H.Q.s (Bn.H.Q.s, etc.) and H.Q.s of corresponding units of the Armed Forces, when they have to judge a crime with which they are competent to deal.

For the purposes of the preceding para., the units corresponding to a Regiment are shown in a Decree of the Ministry of the respective Armed Force.

2

As before with following addition:-

The duties of prosecutor and clerk of the court are carried out by officers appointed in accordance with art.6.

3

As before

PART II

4

As before with following alteration:- ".....excepting the cases for which the law lays down a sentence of detention greater in the maximum than five (instead of ten) years....."

5

Consists of former 5 and 6 joined together as follows:

(Exclusion from the competency of the Unit Military Tribunals)

2896

f The instructions contained in this Decree do not apply:

- 1) - in the case of connection with proceedings which one and the same Unit Military Tribunal is not competent to try;
- 2) - if the accused is not under the orders of the Military authorities;
- 3) - if the Tribunal cannot be formed because of the lack of officers having the requisites required by law.

PART III

6

When a crime which the Unit Military Tribunal is competent to try, has been committed, the ~~unit~~ commander of the unit to which the accused belongs, apart from the powers laid down in art. 260, para. 2 of the peacetime military penal code and which remain unchanged, will order the meeting of the Tribunal fixing the place, date and hour of its meeting; he will forward to the President the charge or report and the findings of the summary enquiries which are eventually carried out.

Between the day on which the order for the summoning of the tribunal is issued and that fixed for the trial there must not be a lapse of less than three days or more than five days.

The remainder corresponds to previous article 7.

7

Same as previous article 8

8

Same as previous art. 9

12 9

Same as previous article 10

10

Same as previous art. 11.

2893

11

Same as previous art.12

12

Same as previous art.13.

13

Same as previous art.14

14

Same as previous article.15.

15

Same as previous art.16.

16

Same as previous art.17.

17

Same as previous art.18.

18

Same as previous art.19

19

Same as previous art.20 with following addition:-

In the case of "annulment with retrial", the case will be brought before a Military Territorial Tribunal.

20

Same as previous art.21 with following addition:

2894

.....However, in the case of annulment of the sentence, the case will be retried by a military territorial tribunal.

21

Same as previous art.22.

C A P O I°

Istituzione e composizione dei tribunali militari di corpo.

Art. 1

(Casi di istituzione dei tribunali militari di corpo)

La giustizia penale militare è amministrata, relativamente ai reati indicati nell'art.4, da tribunali militari di corpo, che si convocano presso i comandi di reggimento e di corrispondenti unità delle P.P.AA. dello Stato quando debba giudicarsi un reato di loro competenza.-

Agli effetti del comma precedente le unità corrispondenti al reggimento sono indicati con decreto del Ministro della rispettiva forza armata.-

Art. 2

(Composizione del tribunale)

Il tribunale militare di corpo è composto di un presidente e di due giudici, tratti dagli ufficiali che sono in servizio nel corpo medesimo e presenti nella sede del Comando. E' presidente l'ufficiale superiore più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano dopo il comandante del corpo; sono giudici l'ufficiale superiore più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano, dopo il presidente, e il capitano più anziano. In mancanza di ufficiali superiori, entrambi i giudici possono avere grado di capitano.-

Le funzioni del P.M. e quelle di segretario sono esercitate da ufficiali designati ai sensi dell'art.6.-

2893

Art. 3

(Incompatibilità)

Non possono far parte del tribunale militare di corpo, nè esercitare presso il tribunale medesimo le funzioni di pubblico mi

...//...

nistero e quelle di segretario, l'ufficiale offeso o danneggiato dal reato, quello che ha redatto il rapporto sul fatto che forma oggetto della imputazione, e il comandante della compagnia, del plotone o dei corrispondenti reparti delle forze armate dello Stato, e cui appartiene l'imputato.-

C A P O II°

Competenza dei tribunali militari di corpo

Art. 4

(Limiti della competenza)

Appartiene al tribunale militare di corpo la cognizione dei reati preveduti dagli articoli 118, 119, 120, 123, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 164, 165, 173, 189, 191, 195, 196, 222, 226, 229, 233 del codice penale militare di pace, eccettuati i casi per i quali la legge stabilisce la pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, o altra pena più grave; quando trattisi di reati dovunque commessi da militari non aventi grado di ufficiale, che siano in servizio e presenti nel corpo presso cui il tribunale è costituito.-

Art. 5

(Esclusione della competenza del tribunale militare di corpo)

Le disposizioni di questo decreto non si applicano:

- 1°) - nei casi di connessione di procedimenti per i quali la competenza non appartiene ad uno stesso tribunale militare di corpo;
- 2°) - se l'imputato non è a disposizione dell'autorità militare;
- 3°) - se il tribunale non si può costituire per mancanza di uffi-

2892

C A P O II°

Competenza dei tribunali militari di corpo

Art. 4

(Limiti della competenza)

Appartiene al tribunale militare di corpo la cognizione dei reati preveduti dagli articoli 118, 119, 120, 123, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 164, 165, 173, 189, 191, 195, 196, 222, 226, 229, 233 del codice penale militare di pace, eccettuati i casi per i quali la legge stabilisce la pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, o altra pena più grave, quando trattisi di reati dovunque commessi da militari non aventi grado di ufficiale, che siano in servizio e presenti nel corpo presso cui il tribunale è costituito.-

Art. 5

(Esclusione della competenza del Tribunale militare di corpo)

Le disposizioni di questo decreto non si applicano:

- 1°) - nei casi di connessione di procedimenti per i quali la competenza non appartiene ad uno stesso tribunale militare di corpo;
- 2°) - se l'imputato non è a disposizione dell'autorità militare;
- 3°) - se il tribunale non si può costituire per mancanza di ufficiali aventi i requisiti richiesti dalla legge.-

...//...

C A P O III°

Procedimento avanti ai tribunali militari di corpo

Art. 6
(Convocazione del tribunale)

Quando è commesso un reato di competenza del tribunale militare di corpo, il comandante del corpo, al quale appartiene l'imputato, ferma la facoltà prevista dall'art. 260, 2° comma c.p.m.p., ordina la convocazione del tribunale fissandone il luogo, il giorno e l'ora: e trasmette al presidente la denuncia o il rapporto e gli atti delle sommarie indagini eventualmente eseguite.-

Tra il giorno in cui viene dato l'ordine di convocazione del tribunale e quello fissato per il dibattimento devono intercorrere non meno di tre giorni e non più di cinque.-

Con l'atto della convocazione del tribunale, il comandante designa un ufficiale inferiore per esercitare le funzioni di pubblico ministero e un ufficiale subalterno per esercitare quelle di segretario negli atti preliminari al giudizio e nel giudizio.-

Quando il comandante del corpo dispone la convocazione del tribunale può emettere ordine di cattura a carico dell'imputato.-

Art. 7
(Requisiti dell'ordine di convocazione)

L'ordine di convocazione del tribunale contiene:

2891

- 1°) - la generalità dell'imputato, con l'indicazione del grado che riveste e del corpo a cui appartiene;
- 2°) - la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti;
- 3°) - la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'imputato deve comparire.-

quando è commesso un reato di competenza del tribunale militare di corpo, il comandante del corpo, al quale appartiene l'imputato, ferma la facoltà prevista dall'art. 260, 2° comma c.p.m.p., ordinando la convocazione del tribunale fissandone il luogo, il giorno e l'ora; e trasmette al presidente la denuncia o il rapporto e gli atti delle sommarie indagini eventualmente eseguite.

Tra il giorno in cui viene dato l'ordine di convocazione del tribunale e quello fissato per il dibattimento devono intercorrere non meno di tre giorni e non più di cinque.

Con l'atto della convocazione del tribunale, il comandante designa un ufficiale inferiore per esercitare le funzioni di pubblico ministero e un ufficiale subalterno per esercitare quelle di segretario negli atti preliminari al giudizio e nel giudizio.

Quando il comandante del corpo dispone la convocazione del tribunale può emettere ordine di cattura a carico dell'imputato.

Art. 7

(Requisiti dell'ordine di convocazione)

L'ordine di convocazione del tribunale contiene: 2891

- 1°) - le generalità dell'imputato, con l'indicazione del grado che riveste e del corpo a cui appartiene;
- 2°) - le enunciazioni del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti;
- 3°) - la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'imputato deve comparire.

L'ordine di convocazione è inserito nell'ordine del giorno del corpo.

...//...

Art. 8

(Notificazione dell'ordine di convocazione e nomina del difensore)

L'ordine di convocazione del tribunale militare di corpo, nel lo stesso giorno in cui è emanato, viene dal segretario notificato all'imputato, con l'avvertenza che ha facoltà di scegliere entro le ventiquattro ore un difensore tra gli ufficiali di grado non superiore a capitano, in servizio nel corpo medesimo, e presenti nella sede del comando.--

Se l'imputato non sceglie un difensore, questi è nominato dal presidente del tribunale.--

Art. 9

(Avviso di nomina al difensore)

Il segretario notifica immediatamente al difensore l'avviso della nomina; e lo avverte che ha facoltà di esaminare gli atti processuali nel termine di ventiquattro ore.--

Art. 10

(Atti preliminari al giudizio)

Il presidente del tribunale ha facoltà di ordinare la citazione dei testi e il richiamo dei documenti, che ritiene necessari e utili per l'accertamento dei fatti. La citazione dei testi è eseguita, anche oralmente, a mezzo di un sottufficiale all'uopo designato.--

2890

Il pubblico ministero e l'imputato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere al presidente la citazione di testimoni e il richiamo di documenti e possono presentare al dibattimento testimoni senza citazione.--

Sulla richiesta delle parti per la citazione di testimoni e

1 4 0 0

L'ordine di convocazione del tribunale militare di corpo, nel
lo stesso giorno in cui è emanato, viene dal segretario notificato al
l'imputato, con l'avvertenza che ha facoltà di scegliere entro le
ventiquattro ore un difensore tra gli ufficiali di grado non supe-
riore a capitano, in servizio nel corpo medesimo, e presenti nella
sede del comando.--

Se l'imputato non sceglie un difensore, questi è nominato
dal presidente del tribunale.--

Art. 9

(Avviso di nomina al difensore)

Il segretario notifica immediatamente al difensore l'avvi-
so della nomina; e lo avverte che ha facoltà di esaminare gli atti
processuali nel termine di ventiquattro ore.--

Art. 10

(Atti preliminari al giudizio)

Il presidente del tribunale ha facoltà di ordinare la cita-
zione dei testi e il richiamo dei documenti, che ritiene necessari
e utili per l'accertamento dei fatti. La citazione dei testi è ese-
guita, anche oralmente, a mezzo di un sottufficiale all'uopo desi-
gnato.--

2890

Il pubblico ministero e l'imputato, anche a mezzo del difen-
sore, possono richiedere al presidente la citazione di testimoni e il
richiamo di documenti e possono presentare al dibattimento testimoni
senza citazione.--

Sulla richiesta delle parti per la citazione di testimoni e
per il richiamo di documenti, decide insindacabilmente il presidente.--

...//...

Art. 11

(Revoca della convocazione del tribunale)

Il comandante del corpo, se, prima dell'apertura del dibattimento, rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, revoca l'ordine di convocazione, e rimette gli atti all'autorità giudiziaria competente.-

Art. 12

(Dibattimento)

Per il dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari; costituito al cancelliere il segretario.-

Art. 13

(Dichiarazione d'incompetenza)

Quando nel corso del dibattimento il tribunale rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, pronunzia sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza; e ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.-

Nello stesso modo prevede, anche dopo la chiusura del dibattimento, quando, in seguito alle risultanze processuali, accerta che il fatto costituisce un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 4.-

Art. 14

(Rimissione del procedimento)

1 4 0 2

Il comandante del corpo, se, prima dell'apertura del dibattimento, rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, revoca l'ordine di convocazione, e rimette gli atti all'autorità giudiziaria competente.-

Art. 12

(Dibattimento)

Per il dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari; sostituito al cancelliere il segretario.-

Art. 13

(Dichiarazione d'incompetenza)

Quando nel corso del dibattimento il tribunale rileva la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la convocazione del tribunale militare di corpo, pronunzia sentenza con la quale dichiara la propria incompetenza; e ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.-

Nello stesso modo provvede, anche dopo la chiusura del dibattimento, quando, in seguito alle risultanze processuali, accertata che il fatto costituisce un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 4.-

2883

Art. 14

(Rimissione del procedimento)

Il tribunale quando riconosce che è necessario procedere a una perizia ovvero quando rileva una particolare complessità del-

...//...

Le indagini ordina la rimessione del procedimento al tribunale militare territoriale, competente secondo le norme ordinarie.-

Art. 15

(Deliberazione e sentenza)

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari territoriali, salve le disposizioni seguenti seguenti:

Alla deliberazione assiste il segretario, cui spetta redigere la sentenza e le ordinanze.-

Il presidente sottopone a decisione nell'ordine le questioni indicate nel primo comma dell'art. 473 del codice di procedura penale, e raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, del meno anziano.-

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal segretario, ed è letto immediatamente alla pubblica udienza dal presidente. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per l'imputato, anche se questi non è presente.-

La sentenza con i motivi è redatta dal segretario nel termine di cinque giorni decorrenti da quello della deliberazione, ed è firmato dal presidente, dai giudici e dallo stesso segretario.-

Art. 16

(Trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale)

La sentenza è trasmessa unitamente agli atti del processo e al verbale del dibattimento, al tribunale militare territoriale del luogo dove il tribunale militare di corpo è stato costituito.-

Della ricezione degli atti il cancelliere del tribunale mili-

(Deliberazione e sentenza)

Per la deliberazione e la sentenza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei codici penali militari, relative al giudizio davanti ai tribunali militari territoriali, salve le disposizioni seguenti:

Alla deliberazione assiste il segretario, cui spetta redigere la sentenza e le ordinanze.-

Il presidente sottopone a decisione nell'ordine le questioni indicate nel primo comma dell'art.473 del codice di procedura penale, e raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, dal meno anziano.-

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal segretario, ed è letto immediatamente alla pubblica udienza dal presidente. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per l'imputato, anche se questi non è presente.-

La sentenza con i motivi è redatta dal segretario nel termine di cinque giorni decorrenti da quello della deliberazione, ed è firmata dal presidente, dai giudici e dallo stesso segretario.-

Art. 16

(Trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale)

La sentenza è trasmessa unitamente agli atti del processo e al verbale del dibattimento, al tribunale militare territoriale ^{del} luogo dove il tribunale militare di corpo è stato costituito.-

Della ricezione degli atti il cancelliere del tribunale militare territoriale dà avviso al procuratore militare del Regno del

...//...

tribunale medesimo, agli effetti dell'articolo seguente.-

Art. 17

(Casi e termini del ricorso al tribunale supremo militare)

Avverso la sentenza del tribunale militare di corpo possono ricorrere, nei casi stabiliti per le sentenze dei tribunali militari territoriali, l'imputato e il procuratore militare del Regno del tribunale militare territoriale a cui sono stati trasmessi gli atti, ai sensi dell'articolo precedente.-

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a decorrere da quello della pronuncia della sentenza; il pubblico ministero nel termine di tre giorni, a decorrere da quello in cui ha ricevuto l'avviso indicato nell'articolo precedente.-

Art. 18

(Presentazione delle dichiarazioni e dei motivi di ricorso)

Il ricorso per annullamento è proposto dall'imputato con dichiarazione ricevuta dal segretario del tribunale militare di corpo, sottoscritta dal dichiarante e dal segretario, osservate le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale.-

I motivi di ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono a pena di inammissibilità presentarsi per iscritto entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'art. 393 c.p.m.p. dal difensore nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione, 2897

Art. 19

(Altre norme applicabili nel ricorso per annullamento)

(Casi e termini del ricorso al tribunale supremo militare)

Avverso la sentenza del tribunale militare di corpo possono ricorrere, nei casi stabiliti per le sentenze dei tribunali militari territoriali, l'imputato e il procuratore militare del Regno del tribunale militare territoriale a cui sono stati trasmessi gli atti, ai sensi dell'articolo precedente.

L'imputato può ricorrere nel termine di tre giorni a decorrere da quello della pronuncia della sentenza; il pubblico ministero nel termine di tre giorni, a decorrere da quello in cui ha ricevuto l'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 18

(Presentazione della dichiarazione e dei motivi di ricorso)

Il ricorso per annullamento è proposto dall'imputato con dichiarazione ricevuta dal segretario del tribunale militare di corpo, sottoscritta dal dichiarante e dal segretario, osservate le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale.

I motivi di ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono a pena di inammissibilità presentarsi per iscritto entro dieci giorni della notificazione dell'avviso indicato nell'art. 393 c.p.m.p. dal difensore nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione, 2897

Art. 19

(Altre norme applicabili nel ricorso per annullamento)

Salvo quanto è stabilito da questo decreto, si osservano per il ricorso per annullamento avverso le sentenze del tribunale

.../...

militare di corpo, le disposizioni dei codici penali militari, relative al ricorso avverso le sentenze del tribunale militare territoriale, sostituito al tribunale che ha pronunciato la sentenza quello a cui sono stati rimessi gli atti processuali, a' sensi dell'art. 16.-

In caso di annullamento con rinvio il giudizio è rinviato ad un tribunale militare territoriale.-

Art. 20
(Revisione)

Le sentenze del tribunale militare di corpo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 401 del codice penale militare di pace.- Tuttavia in caso di annullamento della sentenza di condanna, il giudizio è rinviato ad un tribunale militare territoriale.-

C A P O VI°
Della esecuzione

Art. 21

(Norma generale)

Per l'esecuzione si osservano le disposizioni del libro terzo, titolo sesto del codice penale militare di pace, sostituite, ad ogni effetto, al tribunale militare di corpo e al pubblico ministero presso il tribunale medesimo, il tribunale militare territoriale e il pubblico ministero presso lo stesso tribunale.-

2836

lative al ricorso avverso le sentenze del tribunale militare territoriale, sostituito al tribunale che ha pronunciato la sentenza quello a cui sono stati rimessi gli atti processuali, a' sensi dell'art. 16.-

In caso di annullamento con rinvio il giudizio è rinviato ad un tribunale militare territoriale.-

Art. 20
(Revisione)

Le sentenze del tribunale militare di corpo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 401 del codice penale militare di pace.- Tuttavia in caso di annullamento della sentenza di condanna, il giudizio è rinviato ad un tribunale militare territoriale.-

C A P O VI°
Della esecuzione

Art. 21
(Norma generale)

2836

Per l'esecuzione si osservano le disposizioni del libro terzo, titolo sesto del codice penale militare di pace, sostituite, ad ogni effetto, al tribunale militare di corpo e al pubblico ministero presso il tribunale medesimo, il tribunale militare territoriale e il pubblico ministero presso lo stesso tribunale.-

Subject : Unit Military Tribunals' Regulations

Land Forces Sub-Comm. A.C.,
(M.M.I.A.) R O M E .

A 027 038

30 Mar. '46.

To : Ministry of War

WP

1. The Draft of UNIT MILITARY TRIBUNALS' REGULATIONS (CORPS TRIBUNALS) together with one Amendment, has been carefully examined by this Mission.
2. I am directed to say that the GOC much appreciated the excellent detailed work which has been put into the drawing up of these regulations. The constitution of the Courts and general rules as to jurisdiction and procedure, bear a very strong resemblance to those in force in the British Army, and appear to this Mission to be fair and satisfactory in every way.
3. Whilst the institution of these courts generally throughout the Italian Army may be an innovation, the GOC feels that they are a most important and necessary measure. The Military Tribunals will be left free to deal with the more serious cases, whilst these Courts Martial will be a means of bringing offenders in less serious cases to a just trial without delay. The effect of this measure on morale is bound to be most beneficial.
4. It is considered that when the Amnesty cum Pardon has taken effect, and these Unit Tribunals are operating, the Italian Army Legal procedure will be on a sound workable basis.
5. I am to request therefore, that you take all possible steps to bring these regulations before the Council of Ministers at an early date in order that these Unit Tribunals may be in operation in the shortest possible time.

Att. Gilmour L. Col

2885

for Major General
M.M.I.A.

AME/as

1410